

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 settembre 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (17CE1906).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento (UE) 2017/1325 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE1907).....</u>	<i>Pag.</i> 15
<u>Regolamento (UE) 2017/1326 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (17CE1908).....</u>	<i>Pag.</i> 18
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1327 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (17CE1909).....</u>	<i>Pag.</i> 19
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1328 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (17CE1910).....</u>	<i>Pag.</i> 23
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1329 della Commissione, del 17 luglio 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America (17CE1911).....</u>	<i>Pag.</i> 27
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1330 della Commissione, del 17 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE1912).....</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Decisione (UE) 2017/1331 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti (17CE1913).....</u>	<i>Pag.</i> 33



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1332 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore (17CE1914).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1333 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine (17CE1915).....</u>	Pag. 39
<u>Decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (17CE1916).....</u>	Pag. 43
<u>Decisione (UE) 2017/1335 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (17CE1917).....</u>	Pag. 44
<u>Decisione (UE) 2017/1336 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (17CE1918)....</u>	Pag. 45
<u>Decisione (UE) 2017/1337 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta (17CE1919).....</u>	Pag. 46
<u>Decisione (PESC) 2017/1338 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (17CE1920).....</u>	Pag. 47
<u>Decisione (PESC) 2017/1339 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE1921).....</u>	Pag. 49
<u>Decisione (PESC) 2017/1340 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (17CE2026).....</u>	Pag. 53
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1341 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (17CE2027).....</u>	Pag. 54
<u>Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (17CE2028).....</u>	Pag. 58
<i>Pubblicati nel n. L 185 del 18 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (17CE2029).....</u>	Pag. 61
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (17CE2030).....</u>	Pag. 63
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (17CE2031).....</u>	Pag. 66
<u>Decisione (UE) 2017/1346 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni (17CE2032).....</u>	Pag. 75
<i>Pubblicati nel n. L 186 del 19 luglio 2017</i>	



<u>Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (17CE2033).....</u>	Pag. 77
--	---------

*Publicato nel n. L 192 del 24 luglio 2017*

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni (17CE2034).....</u>	Pag. 99
--	---------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1349 della Commissione, del 19 luglio 2017, che sospende la presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero (17CE2035).....</u>	Pag. 105
--	----------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1350 della Commissione, del 19 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio (17CE2036).....</u>	Pag. 107
--	----------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1351 della Commissione, del 19 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame (17CE2037).....</u>	Pag. 109
--	----------


*Publicati nel n. L 188 del 20 luglio 2017*

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (17CE2038).....</u>	Pag. 112
---	----------

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini (17CE2039).....</u>	Pag. 116
---	----------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE2040).....</u>	Pag. 118
--	----------

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1355 della Commissione, del 20 luglio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'undicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE2041).....</u>	Pag. 122
---	----------



Decisione (PESC) 2017/1356 del comitato politico e di sicurezza, del 18 luglio 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017) (17CE2042)..... Pag. 123

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1357 della Commissione, del 19 luglio 2017, sulla pubblicazione, con una limitazione, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, relativa a requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili simili di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 3168] (17CE2043)..... Pag. 125

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1358 della Commissione, del 20 luglio 2017, relativa all'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici (17CE2044)..... Pag. 127

Decisione (UE) 2017/1359 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2017, che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull'attuazione di un programma di acquisto per il settore societario (BCE/2017/13) (17CE2045)..... Pag. 131

Decisione (UE) 2017/1360 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2017, che modifica la decisione BCE/2014/40 sull'attuazione del terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/14) (17CE2046)..... Pag. 133

Decisione (UE) 2017/1361 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2017, che modifica la decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione del programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2017/15) (17CE2047)..... Pag. 135

Indirizzo (UE) 2017/1362 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2017, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2017/12) (17CE2048).... Pag. 137

*Pubblicati nel n. L 190 del 21 luglio 2017*

Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (17CE2049)..... Pag. 139


Decisione (UE) 2017/1364 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte (17CE2050)..... Pag. 141

Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia, del 18 novembre 2015, che adotta il proprio regolamento interno [2017/1365] (17CE2051)..... Pag. 145

Decisione n. 2/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Georgia, del 18 novembre 2015, che istituisce l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile [2017/1366] (17CE2052).... Pag. 147

Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (17CE2053)..... Pag. 149

*Pubblicati nel n. L 191 del 22 luglio 2017*



**RETTIFICHE**


Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1° luglio 2014) (17CE2055).....

Pag. 150

 *Pubblicato nel n. L 190 del 21 luglio 2017*


Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 146 del 9 giugno 2017) (17CE2054).....

Pag. 150

 *Pubblicato nel n. L 186 del 19 luglio 2017*

AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2017/1324 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 3 marzo 2010 «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», la Commissione ha sottolineato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la strategia.
- (2) Con le sue risoluzioni del 28 luglio 2010 e 18 dicembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita. Ha inoltre chiesto che il diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari sia realizzato progressivamente, sottolineando il ruolo importante della cooperazione internazionale in tale contesto.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020») che mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione contribuendo al rafforzamento dei partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri, ai fini dello sviluppo sostenibile.
- (4) I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare a sviluppare sinergie più strette, a rafforzare il coordinamento e a evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, con l'obiettivo di rafforzare la ricerca e l'innovazione per contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile, in particolare quelli riguardanti l'apertura e la trasparenza.
- (5) In conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) devono essere esclusivamente incentrate sulle applicazioni per uso civile.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 21.4.2017, pag. 80.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.


<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).




- (6) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 ha individuato nella «Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia» e nell'«Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime» due delle sfide prioritarie per la società che devono essere affrontate favorendo gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che le attività di ricerca e innovazione per tali sfide sono svolte a livello di Unione o a un livello superiore, considerati il carattere transnazionale e la natura globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché la dimensione internazionale della catena di approvvigionamento alimentare e agricola.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 riconosce che la cooperazione internazionale con i paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente le sfide comuni. La cooperazione internazionale nella ricerca e nell'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e deve svolgere un ruolo fondamentale nel partenariato dell'Unione con i paesi del vicinato europeo. A tale riguardo, l'area del Mediterraneo riveste un'importanza strategica per l'Unione sul piano politico, economico, culturale, scientifico e ambientale.
- (8) Per assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione, fra l'altro da tutte le pertinenti decisioni della Commissione quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 <sup>(2)</sup>, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.
- (9) Nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha sottolineato la necessità per tutte le politiche, compresa la politica in materia di ricerca e innovazione, di affrontare le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati, mobiliti risorse di bilancio limitate e si incentri sulle piccole e medie imprese (PMI) e le infrastrutture sostenibili.
- (10) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile recentemente concordati e alla futura strategia europea per lo sviluppo sostenibile, nonché agli obiettivi dell'accordo di Parigi.
- (11) L'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche, compresi il riutilizzo e il trattamento delle acque, implicano che siano considerati tutti i diversi utilizzi di dette risorse.
- (12) I sistemi agroalimentari sostenibili dovrebbero mirare a rispondere al fabbisogno dei cittadini e ai requisiti ambientali in termini di alimenti sicuri, sani e a prezzi accettabili nonché rendere più sostenibili la lavorazione, la distribuzione e il consumo dei prodotti alimentari e dei mangimi allo scopo di ridurre al minimo le perdite alimentari e i rifiuti agroalimentari.
- (13) Per quanto riguarda le risorse idriche e i sistemi agroalimentari, una governance aperta, democratica e partecipativa è fondamentale per assicurare che siano attuate le soluzioni più efficaci sotto il profilo dei costi, a vantaggio di tutta la società.
- (14) Per garantire la partecipazione a PRIMA dei paesi terzi non associati a Orizzonte 2020, segnatamente l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco, occorre prevedere accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione e questi paesi terzi al fine di estendere a questi paesi il regime giuridico istituito dalla presente decisione.
- (15) In linea con gli obiettivi di Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato membro e qualsiasi paese terzo associato a Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare a PRIMA se si impegna a contribuire al finanziamento dello stesso e ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 81).

<sup>(2)</sup> G.U.C. 205 del 19.7.2013, pag. 9.



- (16) Al fine di garantire l'attuazione congiunta di PRIMA, è opportuno istituire una struttura di attuazione («PRIMA-IS»). A PRIMA-IS dovrebbe essere destinato il contributo finanziario dell'Unione e dovrebbe garantire l'attuazione efficiente e trasparente di PRIMA.
- (17) Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, qualsiasi altro paese terzo non associato a Orizzonte 2020, in particolare i paesi del Sud del Mediterraneo, dovrebbe poter partecipare se il paese in questione si impegna a contribuire al finanziamento di PRIMA e se PRIMA-IS ne approva la partecipazione. Tale partecipazione dovrebbe essere prevista anche dal pertinente accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica tra il paese terzo in questione e l'Unione.
- (18) È opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia subordinato a impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA e all'adempimento e attuazione di tali impegni, nel rispetto della presente decisione. È opportuno lasciare una certa flessibilità agli Stati partecipanti a contribuire finanziariamente a PRIMA-IS su base facoltativa, al fine di finanziare azioni indirette, raggiungendo in tal modo un grado elevato di integrazione finanziaria. Inoltre, gli Stati partecipanti dovrebbero contribuire finanziariamente o in natura alle attività attuate senza il contributo finanziario dell'Unione e al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione. Il periodo durante il quale gli Stati partecipanti devono apportare il loro contributo dovrebbe essere chiaramente definito.
- (19) È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell'Unione a PRIMA con i finanziamenti di Orizzonte 2020. Al di sotto di tale massimale è opportuno che il contributo finanziario dell'Unione sia equivalente ai contributi degli Stati partecipanti a PRIMA per conseguire un forte effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare una parte limitata del contributo finanziario dell'Unione a copertura dei costi amministrativi di PRIMA-IS. Dovrebbe essere garantita un'amministrazione efficiente di PRIMA e i costi amministrativi dovrebbero essere mantenuti al minimo.
- (20) Al fine di evitare che l'attuazione di PRIMA-IS si protragga eccessivamente, è opportuno fissare un termine per l'avvio delle attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte.
- (21) Le attività di PRIMA dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013. PRIMA dovrebbe tenere conto delle definizioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici relative ai livelli di maturità tecnologica nella classificazione della ricerca tecnologica, dello sviluppo di prodotti e delle attività di dimostrazione.
- (22) PRIMA dovrebbe sostenere tutti i tipi di attività di ricerca e innovazione, inclusi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dimostrazioni innovative e impianti pilota, sviluppo di capacità, formazione, azioni di sensibilizzazione e diffusione nonché mobilità dei ricercatori, che riguardano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica e garantiscono un adeguato equilibrio tra piccoli e grandi progetti.
- (23) Ai fini di ottenere un maggiore impatto, si dovrebbe perseguire la coerenza tra PRIMA e gli altri progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020, quali la comunità della conoscenza e dell'innovazione sull'alimentazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia («Food KIC»), o altri strumenti dell'Unione, quali lo strumento europeo di vicinato e partenariato, e si dovrebbero evitare eventuali sovrapposizioni.
- (24) PRIMA dovrebbe essere attuato sulla base di piani di lavoro annuali che definiscano le attività da avviare in un dato anno. PRIMA-IS dovrebbe monitorare periodicamente i risultati degli inviti a presentare proposte e le azioni che finanzia e valutare che si sia tenuto conto in maniera adeguata delle tematiche scientifiche, dell'incidenza prevista e del numero eccessivo di proposte al di sopra della soglia che non è stato possibile finanziare. In casi giustificati, PRIMA-IS dovrebbe avviare azioni correttive modificando il piano di lavoro annuale o nei piani di lavoro annuali successivi.
- (25) Al fine di conseguire gli obiettivi di PRIMA, PRIMA-IS dovrebbe garantire un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per azioni finanziate da PRIMA-IS. Queste azioni dovrebbero essere selezionate a seguito di inviti a presentare proposte aperti e concorrenziali sotto la responsabilità di PRIMA-IS.
- (26) Dovrebbero essere monitorate e affrontate le barriere che impediscono a nuovi attori di partecipare alle attività di PRIMA.



- (27) Nel realizzare gli obiettivi di PRIMA e in linea con le regole e i principi applicabili, come ad esempio il principio di eccellenza scientifica, mediante il piano di lavoro annuale PRIMA-IS dovrebbe mirare a fornire una quota adeguata del suo finanziamento, pari a circa il 25 % del contributo finanziario dell'Unione in modo da riflettere gli impegni dei paesi partner mediterranei nei confronti di PRIMA, a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi mirati considerati Stati partecipanti.
- (28) Gli inviti a presentare proposte gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
- (29) PRIMA-IS dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni sull'attuazione delle azioni finanziate.
- (30) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (31) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sopprimere, ridurre o sospendere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione di PRIMA oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di PRIMA.
- (32) In linea con l'obiettivo generale di Orizzonte 2020 di giungere a una maggiore semplificazione, si dovrebbero evitare insieme di norme diversi da quelli di Orizzonte 2020. La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell'ambito di PRIMA-IS è pertanto disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013. A causa degli obiettivi unici e delle particolari esigenze operative di PRIMA è tuttavia necessario prevedere talune deroghe a detto regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.
- (33) Al fine di tener conto delle specificità derivanti dalla copertura geografica di PRIMA, sono necessarie deroghe all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, per adeguare le condizioni minime di ammissibilità per la partecipazione alle azioni indirette. Al fine in particolare di adeguarsi alle specificità di PRIMA, il numero minimo di partecipanti dovrebbe corrispondere, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, a tre soggetti giuridici stabiliti in tre diversi Stati partecipanti, in modo da promuovere una cooperazione euromediterranea equilibrata. Una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 è altresì necessaria per garantire che le condizioni di ammissibilità minime per la partecipazione alle azioni indirette non siano discriminatorie nei confronti di soggetti stabiliti nei paesi terzi che siano Stati partecipanti.
- (34) Le deroghe all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 sono necessarie per garantire che, in linea di massima, soltanto i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato partecipante o istituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali di interesse europeo siano ammissibili al finanziamento. Ciononostante, Prisma-IS dovrebbe anche poter finanziare beneficiari stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, a condizione che tale partecipazione sia ritenuta essenziale da PRIMA-IS o se il finanziamento è previsto da un accordo internazionale. PRIMA-IS dovrebbe monitorare la partecipazione di tali soggetti.
- (35) Ai fini della semplificazione, gli oneri amministrativi dovrebbero essere rigorosamente proporzionati agli effetti previsti su tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e alcuni oneri sproporzionati di documentazione o relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.
- (36) Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero garantire una riduzione degli oneri amministrativi, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (37) È necessario tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).



- (38) È opportuno che la Commissione, tenendo conto dell'opinione degli Stati partecipanti nonché dei pareri espressi da un'ampia gamma di soggetti interessati, effettui una valutazione intermedia per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale, ed elabori delle relazioni in merito a tali valutazioni.
- (39) Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione intende inserire nelle relazioni sulla valutazione di PRIMA e, a tal fine, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare un formato armonizzato.
- (40) L'obiettivo della presente decisione è rafforzare l'integrazione e l'allineamento dei sistemi e delle attività di ricerca e di innovazione nei paesi del Mediterraneo nei settori dei sistemi agroalimentari, affinché diventino sostenibili, e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche. La portata delle attività di ricerca e innovazione necessarie per affrontare le sfide nell'area del Mediterraneo è vastissima a causa della natura sistematica delle principali strozzature. L'ambito della ricerca e dell'innovazione è complesso e multidisciplinare e richiede un approccio multilaterale e transfrontaliero. Un approccio collaborativo con un'ampia serie di Stati partecipanti può contribuire ad aumentare l'ampiezza e la portata necessarie, mediante la messa in comune di risorse finanziarie e intellettuali. Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, integrando gli sforzi nazionali in un approccio unionale coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca e innovazione compartimentati, favorendo l'elaborazione di strategie transnazionali comuni di ricerca e di finanziamento e raggiungendo la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) Pertanto, l'Unione dovrebbe partecipare a PRIMA,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1


##### Partecipazione a PRIMA

1. L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo («PRIMA») avviato congiuntamente da Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia («Stati partecipanti»), alle condizioni stabilite nella presente decisione.
2. Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco diventano Stati partecipanti, a condizione che concludano accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.
3. Qualsiasi Stato membro e paese terzo associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5.

Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

4. Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché:
  - a) soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5;
  - b) la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e
  - c) concluda un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.

I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.



## Articolo 2

**Obiettivi di PRIMA**

1. In linea con le priorità di Orizzonte 2020, gli obiettivi generali di PRIMA sono creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
2. Al fine di contribuire agli obiettivi generali stabiliti al paragrafo 1, PRIMA persegue i seguenti obiettivi specifici:
  - a) l'elaborazione di un programma strategico comune di lungo termine in materia di sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili, nonché in materia di approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche;
  - b) il perseguimento, nei pertinenti programmi nazionali di ricerca e innovazione, dell'attuazione del programma strategico;
  - c) il coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore pubblico e privato nell'attuazione nel programma strategico, grazie alla messa in comune delle conoscenze e delle risorse finanziarie per raggiungere la massa critica necessaria;
  - d) il rafforzamento del finanziamento delle capacità di ricerca e di innovazione e delle capacità di attuazione di tutte le parti coinvolte, incluse le PMI, il mondo accademico, le organizzazioni non governative e i centri di ricerca locali.

## Articolo 3

**Contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA**


1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti EFTA, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti a PRIMA. Il contributo finanziario dell'Unione non supera i 220 000 000 EUR.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione n. 2013/743/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>, e in particolare a titolo della parte II «Leadership industriale» e della parte III «Sfide per la società», in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è utilizzato da PRIMA-IS per:
  - a) finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
  - b) coprire i costi amministrativi di PRIMA-IS, fino a un massimo del 6 % del contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

## Articolo 4

**Condizioni del contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA**

1. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato a quanto segue:
  - a) la dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti che PRIMA è istituito in conformità della presente decisione;
  - b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 965).




- c) l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di PRIMA con un adeguato contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA;
  - d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  - e) l'istituzione di un modello efficiente di governance per PRIMA a norma dell'articolo 12;
  - f) l'adozione da parte di PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9.
2. Durante l'attuazione di PRIMA il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è inoltre subordinato a quanto segue:
- a) l'attuazione da parte di PRIMA-IS degli obiettivi di cui all'articolo 2 e delle attività di cui all'articolo 6;
  - b) il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente a norma dell'articolo 12;
  - c) il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  - d) l'adempimento da parte degli Stati partecipanti degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
3. La Commissione valuta il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti, in particolare durante i due primi piani di lavoro annuali. In seguito a tale valutazione il contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere rivisto a norma dell'articolo 9.

#### Articolo 5

#### Contributi degli Stati partecipanti a PRIMA

1. Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 220 000 000 EUR nel corso del periodo compreso tra il 7 agosto 2017 e il 31 dicembre 2028.
2. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:
- a) se del caso, contributi finanziari a favore di PRIMA-IS in vista del finanziamento delle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
  - b) contributi finanziari o in natura al fine di attuare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
  - c) contributi finanziari o in natura al bilancio amministrativo di PRIMA-IS non coperto dal contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).
3. I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.
4. I contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettera c), sono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione al bilancio amministrativo di PRIMA-IS, previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.
5. Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili abituali degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, alle norme contabili applicabili dello Stato partecipante in cui sono stabiliti gli organismi nazionali di finanziamento in questione e ai principi contabili internazionali/principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente designato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. In caso di dubbi quanto alla certificazione, il metodo di valutazione può essere verificato da PRIMA-IS. Se rimangono dubbi, il metodo di valutazione può essere oggetto di audit da parte di PRIMA-IS.



6. I contributi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'adozione del piano di lavoro annuale. Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel piano di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1° gennaio di tale anno. Tuttavia, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo piano di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.

#### Articolo 6

#### Attività e attuazione di PRIMA

1. PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo piano di lavoro annuale, tramite:

a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare:

- i) azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;
- ii) azioni di coordinamento e di sostegno, incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;

b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, consistenti in:

- i) attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;
- ii) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.

2. PRIMA è attuato sulla base di piani di lavoro annuali che includono le attività da avviare nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di un dato anno («anno di riferimento»). PRIMA-IS adotta i piani di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i piani di lavoro annuali, sia PRIMA-IS che la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il piano di lavoro annuale a disposizione del pubblico.


3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del piano di lavoro annuale per quell'anno.

4. Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1° gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il piano di lavoro annuale. Tuttavia, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo piano di lavoro annuale.

5. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale. Il piano di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il piano di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

6. I piani di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i piani di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali piani sono volti ad affrontare la questione dell'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.

7. Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei piani di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2024. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2025.



8. Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel piano di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna *inter pares* indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

9. Le attività previste dal piano di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione *inter pares* indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

10. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le seguenti condizioni:

- a) le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:
  - i) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nel punto ii); e
  - ii) almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;
- b) le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione;
- c) le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS e dovrebbe seguire tale classificazione. Gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte. Nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.

11. PRIMA-IS monitora e riferisce alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal piano di lavoro annuale.

12. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse attuate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente «[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA sostenuto dall'Unione europea».


#### Articolo 7

### Regole di partecipazione e diffusione

1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite in tale regolamento, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui:

- a) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nella lettera b); e
- b) almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.




3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in casi debitamente giustificati previsti nel piano di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, i seguenti partecipanti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:
- a) qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;
  - b) qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12, del regolamento (UE) n. 1290/2013.
5. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
- a) la partecipazione è considerata essenziale da PRIMA-IS ai fini della realizzazione dell'azione;
  - b) tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.
6. Fatti salvi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e il regolamento (UE) n. 1290/2013, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che anche i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano garanzie finanziarie appropriate.
7. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1290/2013 e tenendo conto delle specificità di PRIMA, PRIMA-IS può introdurre nei piani di lavoro annuali un'ulteriore condizione di partecipazione per quanto concerne i tipi di soggetti che possono essere coordinatori di azioni indirette.

#### Articolo 8

##### Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS

1. Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di tale regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:
- a) le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
  - b) le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
  - c) gli indicatori di prestazione specifici correlati al funzionamento di PRIMA-IS;
  - d) i requisiti per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;
  - e) le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;
  - f) le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale, dei principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, e dei requisiti in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che siano adottati da PRIMA-IS; e
  - g) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.



## Articolo 9

**Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione**

1. Se PRIMA non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in funzione dell'effettiva attuazione di PRIMA.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o tardivamente al finanziamento di PRIMA, la Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto dell'importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti all'attuazione di PRIMA.

## Articolo 10

**Audit ex post**

1. A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013, PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013.


## Articolo 11

**Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. PRIMA-IS garantisce al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio <sup>(1)</sup> e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati, direttamente o indirettamente, a norma della presente decisione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti e dell'OLAF.

<sup>(1)</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



5. Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

#### Articolo 12

#### Governance di PRIMA

1. Gli organi di PRIMA-IS comprendono:

- a) un comitato dei garanti, composto da un presidente e da un copresidente;
- b) un comitato direttivo;
- c) un segretariato, diretto da un direttore;
- d) un comitato consultivo scientifico.

2. PRIMA-IS è gestito dal comitato dei garanti, in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti. Il comitato dei garanti è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:

- a) il piano di lavoro annuale;
- b) i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9; e
- c) i requisiti in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.

Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA.

Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle discussioni. A questo titolo riceve tutti i documenti necessari.

3. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque, e li nomina. Il comitato direttivo monitora l'operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l'attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all'esecuzione del bilancio annuale e al piano di lavoro annuale.

4. Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

- a) attua il piano di lavoro annuale;
- b) fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;
- c) monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;



- d) gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;
- e) rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;
- f) collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo di delega di cui all'articolo 8;
- g) garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.

5. Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

Il comitato consultivo scientifico:

- a) assiste il comitato dei garanti su priorità ed esigenze strategiche;
- b) assiste il comitato dei garanti in merito al contenuto e alla portata del progetto di piano di lavoro annuale da un punto di vista scientifico e tecnico;
- c) riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione di PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.

#### Articolo 13

#### **Comunicazione di informazioni**

1. Su richiesta della Commissione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 14.
2. Gli Stati partecipanti trasmettono alla Commissione, tramite PRIMA-IS, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di PRIMA.
3. La Commissione inserisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all'articolo 14.

#### Articolo 14


#### **Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua una valutazione intermedia di PRIMA con l'assistenza di esperti indipendenti. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione, in cui include le conclusioni della valutazione e le proprie osservazioni. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.
2. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione effettua la valutazione finale di PRIMA con l'assistenza di esperti indipendenti. La Commissione elabora una relazione riguardante tale valutazione che contiene i risultati di quest'ultima e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2029.

#### Articolo 15

#### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



## Articolo 16

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
A. TAJANI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. MAASIKAS

---

**Dichiarazione della Commissione sulle garanzie finanziarie per la struttura di esecuzione di PRIMA**

1. Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione — IS). Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie.
2. Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in solido per i debiti dell'IS.
3. Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:
  - tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione,
  - conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA.

I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.

17CE1906



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1325 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 febbraio 2017 il Consiglio ha preso atto che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e della sicurezza in Libia.
- (2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1338 <sup>(3)</sup>, che si applica le restrizioni all'esportazione in Libia su talune merci che possono essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
- (3) L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. Occorre un'autorizzazione preventiva per:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;

<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.<sup>(2)</sup> GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/1338 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2015/1333/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
- c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia.
2. L'allegato VII comprende i beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
3. Il paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, in modo diretto o indiretto, dei beni di cui all'allegato VII, nonché alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni, da parte delle autorità degli Stati membri al governo libico.
4. Le autorità competenti interessate non concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 quando vi sono fondati motivi di ritenere che i beni sarebbero utilizzati ai fini del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.
5. Qualora un'autorità competente elencata nell'allegato IV rifiuti di rilasciare l'autorizzazione o annulli, sospenda, modifichi sostanzialmente o revochi l'autorizzazione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, e comunica loro le informazioni pertinenti.»
- 2) all'articolo 20 è aggiunta la seguente lettera:
- «c) modificare l'allegato VII per affinare o adeguare l'elenco dei beni inclusi che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani o per aggiornare i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.»

#### Articolo 2

Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VII del regolamento (UE) 2016/44.


#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
E. MOGHERINI



## ALLEGATO

## «ALLEGATO VII

**Beni che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 bis**

## NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata (NC) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e al suo allegato I, e quelli validi al momento delle modifiche del presente regolamento e, se del caso, quali modificati.

	Codice CN	Descrizione
	8407 21	motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a scoppio)
Ex	8408 10	motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo (motori a pistone)
Ex	8501 31	motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza inferiore o uguale a 750 W
Ex	8501 32	motori elettrici per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW
Ex	8903 10	imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport
Ex	8903 99	imbarcazioni con motore fuoribordo»

17CE1907



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1326 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017****recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (UE) 2017/1340 del Consiglio, del 17 luglio 2017, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, <sup>(1)</sup>

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua la decisione 2010/788/PESC <sup>(3)</sup> e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.
- (2) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2360 (2017) del 21 giugno 2017 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). La decisione (UE) 2017/1340 attua l'UNSCR 2360 (2017).
- (3) Poiché la decisione (UE) 2017/1340 rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU, compresi i membri del gruppo di esperti».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).<sup>(3)</sup> Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1327 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, in particolare dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano e del suo coinvolgimento nella proliferazione delle armi chimiche, sedici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

---


<sup>(1)</sup> GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.



## ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
«242.	Samir Dabul (alias Samir Daaboul)	Data di nascita: 4 settembre 1965  Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
243.	Ali Wanus (alias Ali Wannous) (علي وانوس)	Data di nascita: 5 febbraio 1964  Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.  È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad Dahi (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data di nascita: 1960  Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. Alto ufficiale nella Direzione delle informazioni militari delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef Hasouri (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Titolo: Brigadier Generale	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011. Detiene la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vice-comandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017
246.	Malik Hasan (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Titolo: Maggiore Generale	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22ª divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	18.7.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
247.	Jayyiz Rayyan Al-Musa (alias Jaz Sawada al-Hammoud al-Moussa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (الموسى الحمود جاييز)	Titolo: Maggiore Generale	Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.  Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.  In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
248.	Mayzar 'Abdu Sawan (alias Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Titolo: Maggiore Generale	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20ª divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20ª divisione.	18.7.2017
249.	Isam Zahr Al-Din (alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahreddin; Essam Zahruddin) (الدين زهر عصام)	Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.	18.7.2017
250.	Mohammad Safwan Katan (alias Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)		Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.  È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
251.	Mohammad Ziad Ghritawi (alias Mohammad Ziad Ghraywati) (غريواتي محمد زياد)		Mohammad Ziad Ghritawi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghritawi è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.  È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
252.	Mohammad Darar Khaludi (alias Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)		Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Darar Khaludi è stato inoltre notoriamente implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
253.	Khaled Sawan (صوان خالد)		Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
254.	Raymond Rizq (alias Raymond Rizk) (رزق ريمون)		Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
255.	Fawwaz El-Atou (alias Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)		Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Fawwaz El-Atou è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
256.	Fayez Asi (alias Fayez al-Asi) (فايز اسي)		Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
257.	Hala Sirhan (alias Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Data di nascita: 5 gennaio 1953 Titolo: dottoressa	La dott.ssa Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche. È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1328 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2017

**che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 178, in combinato disposto con l'articolo 180,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (<sup>2</sup>) stabilisce le norme per il calcolo e la fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti. Per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco il dazio all'importazione può dipendere dalla differenza tra l'effettiva qualità del prodotto importato e la qualità del prodotto indicata sul titolo d'importazione. A tal fine, l'ufficio doganale effettua un'analisi qualitativa sulla base di campioni rappresentativi e vengono previste cauzioni aggiuntive.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (<sup>3</sup>) disciplina i casi in cui è necessario un titolo d'importazione. Un titolo d'importazione non è più necessario per i prodotti del settore dei cereali, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a condizioni diverse dai contingenti tariffari. Di conseguenza, l'obbligo di costituire una cauzione per il titolo d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (<sup>4</sup>) è stato soppresso.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede una riduzione del dazio all'importazione per alcuni porti di scarico, per i quali le autorità doganali rilasciano un certificato secondo il modello di cui all'allegato I di tale regolamento. Il modello comprende ancora un riferimento al numero del titolo d'importazione come informazione supplementare relativa al titolo di importazione stesso. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi confusione, è opportuno sostituire il termine «certificato» con «documento».
- (4) L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevedono una cauzione aggiuntiva, salvo se il titolo d'importazione è accompagnato da alcuni certificati di conformità. In tali articoli e all'articolo 7, paragrafo 4, è opportuno eliminare i riferimenti al «titolo d'importazione» o alla cauzione a esso relativa oppure sostituirli con riferimenti alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Al contempo, è opportuno sostituire il termine «cauzione aggiuntiva» con un termine più adeguato.

(<sup>1</sup>) G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (G.U.L. 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(<sup>3</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (G.U.L. 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (G.U.L. 189 del 29.7.2003, pag. 12).



- (5) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup> con riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento basato sul modello di cui all'allegato I che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio di cui al primo comma, questo documento deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.»;

- 3) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare dell'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. Fatto salvo l'articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, l'importatore costituisce presso l'organismo competente interessato una cauzione specifica pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando la dichiarazione di ammissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR/t per il granturco, l'importo della cauzione specifica è pari all'importo del dazio in causa.»;

- 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 6

1. Per il frumento tenero di qualità alta, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), la cauzione specifica non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

2. Per il frumento duro, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

L'importo della cauzione specifica è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, fra il dazio all'importazione più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la cauzione specifica non è richiesta.

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;

5) all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*):

- a) i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo;
- b) i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta;
- c) i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione»;

6) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:


«4. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero di qualità alta, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore è tenuto a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato nella dichiarazione e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è svincolata, ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è incamerata.»;

7) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

—  
ALLEGATO


«ALLEGATO I

**Modello di cui all'articolo 2, paragrafo 4**

Prodotto sbarcato (codice NC e, per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco, qualità dichiarata a norma dell'articolo 5): .....

Quantità sbarcata (in chilogrammi): .....

17CE1910



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1329 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 luglio 2017**

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per beneficiare di un contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito a un accordo fra l'Unione e gli Stati Uniti d'America concluso a norma della decisione 2013/125/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>, il regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 <sup>(3)</sup> ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 con effetti a decorrere dal 1° luglio 2013 al fine di aprire un nuovo contingente tariffario di 1 550 tonnellate consolidato al GATT per importare nell'Unione preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove nel codice NC 2106 90 98 originarie degli Stati Uniti d'America.
- (2) Poiché i contingenti tariffari specifici per paese sono attribuiti in base all'origine delle merci, si è ritenuto opportuno introdurre nell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 l'obbligo di presentare un certificato di origine, a norma della vigente legislazione in materia di norme d'origine non preferenziale, qualora si effettui una dichiarazione di immissione in libera pratica per preparazioni alimentari destinate a beneficiare del nuovo contingente tariffario.
- (3) Mediante lettera datata 26 aprile 2016 gli Stati Uniti d'America hanno tuttavia chiesto la soppressione di tale obbligo. Detta lettera spiega che i prodotti che beneficiano del contingente tariffario sono esportati da tutti gli Stati Uniti e, sebbene l'emissione dei certificati di origine sia decentralizzata, le risorse necessarie a ottemperare a tale sistema di certificazione cartacea rendono detta mansione proibitivamente onerosa.
- (4) Per quanto attiene al rischio di importare prodotti non originari degli Stati Uniti nell'ambito del contingente in caso di soppressione dell'obbligo, l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 <sup>(4)</sup> consente già alle autorità doganali di richiedere ai dichiaranti di provare l'origine delle merci ai sensi di una prova dell'origine diversa dalla presentazione di un certificato di origine a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(5)</sup>. L'applicazione corretta di tali norme può quindi essere garantita anche se si sopprime l'obbligo di presentare un certificato di origine onde ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli esportatori.
- (5) Di conseguenza, tenuto conto di tali circostanze eccezionali, è opportuno consentire agli importatori di detti prodotti di beneficiare del contingente tariffario senza dover presentare un certificato di origine.
- (6) Il regolamento (CE) n. 32/2000 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,


<sup>(1)</sup> GUL 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2013/125/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2013, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GUL 69 del 13.3.2013, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 624/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione consolidato al GATT per preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove attribuito agli Stati Uniti d'America (GUL 177 del 28.6.2013, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000, nella riga relativa al numero d'ordine 09.0096, nella colonna recante la dicitura «Dazio contingente (in %)», è soppressa la nota a piè di pagina recante il testo «L'utilizzo del contingente tariffario è subordinato alla presentazione, in conformità agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1911



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1330 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 luglio 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
- (3) Il 5 giugno 2017 il comitato per le sanzioni ha modificato le menzioni per due entità oggetto di misure restrittive.
- (4) Il 2 giugno 2017 il CSNU ha adottato la risoluzione 2356 (2017) che aggiunge 14 persone fisiche e quattro entità all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state aggiunte all'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione <sup>(2)</sup>. Alcune di queste persone ed entità andrebbero quindi eliminate dall'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, poiché ora figurano nell'allegato IV.
- (5) Gli allegati IV e V dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati conformemente agli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

*Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/970 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 129).



## ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 l'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è modificato come segue:


- 1) «(8) Namchongang Trading Corporation (nota anche come a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Altre informazioni: a) società della Corea del Nord con sede a Pyongyang; b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli Anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.»

è sostituito da:

- «(8) Namchongang Trading Corporation (alias NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation); a) ubicata a Pyongyang, Corea del Nord; Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Corea del Nord; b) Namchongang società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli Anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (est. 8573). Numero di fax: +850-2-381-4687. Data di designazione: 16.7.2009.»
- 2) «(10) Green Pine Associated Corporation (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'ONGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL TUJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord, b) Nungrado, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Data di designazione: 2.5.2012.»

è sostituito da:

- «(10) Green Pine Associated Corporation (alias Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal Tuja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, Corea del Nord; b) Nungrado, Pyongyang, RDPC; c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato per le sanzioni ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Numero di telefono: +850-2-18111 (est. 8327). Numero di fax: +850-2-3814685 e +850-2-3813372. Indirizzi e-mail: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com. Data di designazione: 2.5.2012.»



- 3) «(46) Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG.»

è sostituito da:

- «(46) Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces). Ubicazione: Pyongyang, Corea del Nord. Altre informazioni: la Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi di missili balistici della Corea del Nord ed è responsabile dei lanci di SCUD e NODONG. Data di designazione: 2.6.2017.»



## ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato come segue:

1) Nell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)», sono eliminate le seguenti voci:


«11. PAK To-Chun» e

«9. PAEK Se-bong»;

2) Nell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è eliminata la seguente voce:

«17. Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)».

**17CE1912**



**DECISIONE (UE) 2017/1331 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 4 luglio 2017**

**che modifica la decisione (UE) 2015/435 relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(1)</sup>, in particolare il secondo comma del punto 14,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, la Commissione aveva calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2014 <sup>(3)</sup>.
- (3) Con la decisione (UE) 2015/435 <sup>(4)</sup> il Parlamento europeo e il Consiglio hanno mobilitato il margine per imprevisti al fine di rendere disponibili stanziamenti di pagamento supplementari nel 2014, da detrarre nel periodo 2018-2020.
- (4) Secondo le previsioni di pagamento a medio termine presentate nel quadro del riesame intermedio, nel periodo 2018-2020 i massimali di pagamento annuali verranno sottoposti a sollecitazioni.
- (5) Il progetto di bilancio per l'esercizio 2017 indica un margine al di sotto del massimale di pagamento pari a 9,6 miliardi di EUR, che consente di detrarre l'intero importo mobilitato nel 2014.
- (6) La decisione (UE) 2015/435 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (UE) 2015/435 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*


Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il margine per imprevisti è mobilitato per erogare l'importo di 2 818 233 715 EUR in stanziamenti di pagamento al di sopra del massimale di pagamento del quadro finanziario pluriennale.»;

<sup>(1)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 20 dicembre 2013, sull'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2014 all'evoluzione dell'RNL [COM(2013) 928].

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2015/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 4).



2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

L'importo di 2 818 233 715 EUR è detratto dal margine al di sotto del massimale di pagamento per l'esercizio 2017.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. MAASIKAS

**17CE1913**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1332 DEL CONSIGLIO****dell'11 luglio 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda l'Unione delle Comore**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


## 1. INTRODUZIONE E PROCEDURA

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE <sup>(2)</sup> che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 1° ottobre 2015 («decisione del 1° ottobre 2015») <sup>(3)</sup> la Commissione ha notificato all'Unione delle Comore («Comore») la possibilità di essere identificata come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.
- (5) Nella decisione del 1° ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.
- (6) La decisione del 1° ottobre 2015 è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera della stessa data che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.
- (7) La Commissione ha invitato le Comore in particolare a: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione di tali azioni; e iii) trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di dette azioni in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

<sup>(1)</sup> GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GUL 91 del 27.3.2014, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).




- (8) Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, per iscritto od oralmente, alla decisione del 1° ottobre 2015, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, che consente a tale paese di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1° ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (9) Con la decisione del 1° ottobre 2015 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con le Comore, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
- (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1° ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.
- (11) La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 1° ottobre 2015 non siano stati sufficientemente affrontati dalle Comore. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state attuate integralmente. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/889 (\*) che identifica le Comore come un paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.
- (12) Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 1° ottobre 2015 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/889, è opportuno includere le Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
- (13) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

## 2. IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (14) Nella decisione del 1° ottobre 2015 la Commissione ha esaminato gli obblighi delle Comore e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
- (15) La Commissione ha esaminato la conformità delle Comore alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1° ottobre 2015 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito dalle Comore, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
- (16) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie: alla mancata adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze; alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane; all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace; all'assenza di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze individuate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.

(\*) Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 35).



- (17) Nella decisione di esecuzione (UE) 2017/889 la Commissione ha identificato le Comore come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (18) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che le Comore sono un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese per quanto riguarda la gestione della pesca possono essere ostacolati dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (19) Tenuto conto della decisione del 1° ottobre 2015 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/889, nonché del processo di dialogo condotto tra le Comore e la Commissione e dell'esito di tale processo, è possibile concludere che le azioni adottate dalle Comore alla luce dei loro obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
- (20) Le Comore non si sono pertanto conformate all'obbligo loro imposto dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.


### 3. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (21) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda le Comore, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detta decisione.
- (22) L'inclusione delle Comore nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso delle Comore tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie, vale a dire tutti i prodotti della pesca definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione delle Comore come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie.
- (23) Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti delle Comore in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (24) Se le Comore dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le Comore abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

«L'Unione delle Comore» è aggiunta all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
T. TÖNISTE

**17CE1914**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1333 DEL CONSIGLIO****dell'11 luglio 2017****che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


## 1. INTRODUZIONE E PROCEDURA

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE <sup>(2)</sup> che ha stabilito un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento INN.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento INN, con decisione del 12 dicembre 2014 («decisione del 12 dicembre 2014») <sup>(3)</sup> la Commissione ha notificato a Saint Vincent e Grenadine la possibilità di essere identificato come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.
- (5) Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.
- (6) La decisione del 12 dicembre 2014 è stata notificata a Saint Vincent e Grenadine unitamente a una lettera della stessa data che invita Saint Vincent e Grenadine ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.
- (7) In particolare, la Commissione ha invitato Saint Vincent e Grenadine a: i) adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) valutare l'attuazione di tali azioni; e iii) trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di dette azioni in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.

<sup>(1)</sup> G.U. 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (G.U. L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2014, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (G.U. C 453 del 17.12.2014, pag. 5).




- (8) A Saint Vincent e Grenadine è stata data la possibilità di rispondere per iscritto od oralmente alla decisione del 12 dicembre 2014, nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione, e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 12 dicembre 2014. A Saint Vincent e Grenadine è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (9) Con la decisione del 12 dicembre 2014 e la sua lettera la Commissione ha avviato un dialogo con Saint Vincent e Grenadine, precisando che in linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per addivenire a un accordo.
- (10) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate da Saint Vincent e Grenadine in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014 sono state analizzate e prese in considerazione. Saint Vincent e Grenadine è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle deliberazioni della Commissione.
- (11) La Commissione è tuttavia del parere che le carenze e i motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 12 dicembre 2014 non siano stati sufficientemente affrontati da Saint Vincent e Grenadine. La Commissione ha inoltre concluso che le misure del piano d'azione non sono state pienamente attuate. La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/918 <sup>(1)</sup> che identifica Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN.
- (12) Tenuto conto delle procedure di indagine e dialogo svolte dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni svoltesi, nonché delle ragioni alla base della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, è opportuno includere Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
- (13) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione nell'elenco. La decisione di radiazione deve tener conto del fatto che i paesi terzi identificati abbiano adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

## 2. IDENTIFICAZIONE DI SAINT VINCENT E GRENADINE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (14) Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha esaminato gli obblighi di Saint Vincent e Grenadine e ha valutato la conformità di tale paese agli obblighi a esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
- (15) La Commissione ha esaminato la conformità di Saint Vincent e Grenadine alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 12 dicembre 2014 e viste le pertinenti informazioni trasmesse in merito da Saint Vincent e Grenadine, il piano d'azione proposto e le misure adottate al fine di porre rimedio alla situazione.
- (16) Le principali carenze identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano ad alcune lacune nell'attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, connesse nella fattispecie alla mancata adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato e all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficace, di un programma di osservazione e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e le condizioni di registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e le linee guida volontarie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova aggiuntivo e non una base per l'identificazione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/918 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 70).



- (17) Nella decisione di esecuzione (UE) 2017/918 la Commissione ha identificato Saint Vincent e Grenadine come un paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.
- (18) Per quanto concerne eventuali vincoli dovuti al fatto che Saint Vincent e Grenadine è un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e le prestazioni complessive del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale di sviluppo.
- (19) Tenuto conto della decisione del 12 dicembre 2014 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/918, nonché del processo di dialogo condotto tra Saint Vincent e Grenadine e la Commissione e dell'esito di tale processo, è possibile concludere che le azioni adottate da Saint Vincent e Grenadine per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni degli articoli 63, 64, 91, 94 e 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, degli articoli 7, 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, e dell'articolo III (8) dell'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare.
- (20) Saint Vincent e Grenadine non si è pertanto conformato all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.


### 3. ELABORAZIONE DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

- (21) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda Saint Vincent e Grenadine, è opportuno che tale paese sia aggiunto, conformemente all'articolo 33 del regolamento INN, all'elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione 2014/170/UE. È opportuno pertanto modificare di conseguenza detta decisione.
- (22) L'inclusione di Saint Vincent e Grenadine nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN comporta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. L'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso di Saint Vincent e Grenadine tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e tutte le specie, vale a dire tutti i prodotti della pesca definiti all'articolo 2, punto 8, del regolamento INN, dato che l'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che hanno portato all'identificazione di Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante non è limitata a un dato stock o a una data specie.
- (23) Si osservi che la pesca INN, fra l'altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l'ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, l'Unione ritiene necessario attuare rapidamente azioni nei confronti di Saint Vincent e Grenadine in qualità di paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (24) Se Saint Vincent e Grenadine dimostra che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia tale paese terzo dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe inoltre tener conto del fatto che Saint Vincent e Grenadine abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

«Saint Vincent e Grenadine» è aggiunto all'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
T. TÖNISTE

**17CE1915**



**DECISIONE (UE) 2017/1334 DEL CONSIGLIO  
dell'11 luglio 2017**

**relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della  
Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Augusto ROLLANDIN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Pierluigi MARQUIS, *Consigliere e presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.*

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. TÕNISTE

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (UE) 2017/1335 DEL CONSIGLIO  
dell'11 luglio 2017**

**relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del  
Regno dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Ingrid VAN ENGELSHOVEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra S. (Saskia) BRUINES, *wethouder van de gemeente 's-Gravenhage*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*


T. TÕNISTE

---

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (UE) 2017/1336 DEL CONSIGLIO**  
**dell'11 luglio 2017**

**relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente  
alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Uta-Maria KUDER e del sig. Detlef MÜLLER.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Andreas TEXTER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig.ra Katy HOFFMEISTER, *Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern*,
  - sig. Tilo GUNDLACK, *Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern*,
- e

b) quale supplente:

- sig. Jochen SCHULTE, *Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern*.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
T. TÖNISTE

---

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (UE) 2017/1337 DEL CONSIGLIO**  
**dell'11 luglio 2017**

**relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Marc SANT.
- (3) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Mario FAVA a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Mario FAVA, *Councillor, Swieqi, Local Council*,

e

b) quale supplente:

— sig.ra Sarah AGIUS, *Mayor, Haż-Żebbuġ, Città Rohan, Local Council, Malta*

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. TÖNISTE

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (PESC) 2017/1338 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017****che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il Consiglio ha in precedenza rilevato l'importanza della stabilità in Libia e ha offerto di fornire sostegno alle autorità libiche riconosciute conformemente all'accordo politico libico per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
- (3) Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e di sicurezza in Libia.
- (4) Si dovrebbero applicare restrizioni all'esportazione in Libia di taluni prodotti che possono essere utilizzati per facilitare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 10 della decisione (PESC) 2015/1333 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 10*

1. Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.

2. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano essi originari o meno del suo territorio.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 se hanno fondati motivi di ritenere che sarebbero utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

4. Il paragrafo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione effettuati dalle autorità degli Stati membri al governo libico.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.».

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

**17CE1920**



**DECISIONE (PESC) 2017/1339 DEL CONSIGLIO  
del 17 luglio 2017**

**che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della  
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) In conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio attua le modifiche dell'allegato I sulla base di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») o dal comitato delle sanzioni.
- (3) Il 5 giugno 2017 il comitato dell'UNSC istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato le voci relative a due entità soggette a misure restrittive.
- (4) Il 2 giugno 2017 l'UNSC ha aggiunto 14 persone e quattro entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Tali persone ed entità sono state di conseguenza aggiunte all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 con decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Alcune di tali persone ed entità dovrebbero pertanto essere cancellate dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 in quanto la loro designazione rientra ora nell'allegato I.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017


*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 145).



## ALLEGATO I


Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 le voci relative alle persone ed entità di seguito indicate sono sostituite dalle seguenti:

## A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
«2.	Ri Je-Son	Nome coreano: 리제선 Nome cinese: 善济李 alias Ri Che Son	1938	16.7.2009	Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE)), l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.»

## B. Entità

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
«4.	Namchongang Trading Corporation	a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAMCHONGANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONGANG TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation	a) Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea, b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea	16.7.2009	Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante di tale società è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato. Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573). Numero di fax +850-2-381-4687.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
15.	Green Pine Associated Corporation	a) Cho'ngsong United Trading Company; b) Chongsong Yonhap; c) Ch'o'ngsong Yo'nhap; d) Chosun Chawo'n Kaebal Tuja Hoesa; e) Jindallae; f) Kùm-haeryong Company LTD; g) Natural Resources Development and Investment Corporation; h) Saeingp'il Company; i) National Resources Development and Investment Corporation; j) Saeng Pil Trading Corporation	a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea; b) Nungrado, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea; c) Rakrang No. 1 Rakrang District, Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea	2.5.2012	La Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata inserita nell'elenco dal comitato in aprile 2009 ed è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di materiali connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. Green Pine è altresì responsabile di circa la metà delle esportazioni di armi e di materiale connesso della RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa. Numero di telefono: +850-2-18111 (interno 8327). Numeri di fax +850-2-3814685 e +850-2-3813372. Indirizzi di posta elettronica: pac@silibank.com e kndic@co.chesin.com.
46.	Strategic Rocket Force of the Korean People's Army	Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces	Pyongyang, RPDC	2.6.2017	La Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (forza missilistica strategica) è responsabile di tutti i programmi missilistici balistici della RPDC ed è responsabile dei lanci di SCUD e NO-DONG.»



## ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 le voci relative alle persone ed entità di seguito indicate sono cancellate:

I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

## A. Persone


«6. PAEK Se-bong

12. PAK To-Chun»

## B. Entità

«7. Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)»

**17CE1921**



**DECISIONE (PESC) 2017/1340 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017****che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 21 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2360 (2017) che modifica i criteri di inserimento nell'elenco che disciplinano le misure restrittive dell'ONU.
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è così modificata:


- «i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti;».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio  
Il presidente  
F. MOGHERINI

<sup>(1)</sup> GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30.



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1341 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017****che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, in particolare dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano e del suo coinvolgimento nella proliferazione delle armi chimiche, sedici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI


<sup>(1)</sup> GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.




## ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:


	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
«242.	Samir Dabul (alias Samir Daaboul)	Data di nascita: 4 settembre 1965  Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
243.	Ali Wanus (alias Ali Wannous) (علي وانوس)	Data di nascita: 5 febbraio 1964  Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.  È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
244.	Yasin Ahmad Dahi (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data di nascita: 1960  Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. Alto ufficiale nella Direzione delle informazioni militari delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell'intelligence militare a Damasco e dell'intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef Hasouri (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Titolo: Brigadier Generale	Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011. Detiene la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell'aeronautica militare e di vice-comandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.	18.7.2017
246.	Malik Hasan (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Titolo: Maggiore Generale	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22ª divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22ª divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22ª divisione, come l'attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.	18.7.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
247.	Jayyiz Rayyan Al-Musa (alias Jaz Sawada al-Hammoud al-Moussa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (الموسى الحمود جاييز)	Titolo: Maggiore Generale	Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.  Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.  In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.	18.7.2017
248.	Mayzar 'Abdu Sawan (alias Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Titolo: Maggiore Generale	Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20ª divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.  In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20ª divisione.	18.7.2017
249.	Isam Zahr Al-Din (alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahrudine; Essam Zahrudine) (الدين زهر عصام)	Titolo: Brigadier Generale	Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.	18.7.2017
250.	Mohammad Safwan Katan (alias Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)		Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.  È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
251.	Mohammad Ziad Ghritawi (alias Mohammad Ziad Ghraywati) (غريواتي محمد زياد)		Mohammad Ziad Ghritawi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghritawi è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.  È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017



	Nome	Informazioni identificative	Motivazioni	Data di inserimento nell'elenco
252.	Mohammad Darar Khaludi (alias Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)		Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Darar Khaludi è stato inoltre notoriamente implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
253.	Khaled Sawan (صوان خالد)		Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
254.	Raymond Rizq (alias Raymond Rizk) (رزق ريمون)		Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
255.	Fawwaz El-Atou (alias Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)		Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Fawwaz El-Atou è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
256.	Fayez Asi (alias Fayez al-Asi) (فايز اسي)		Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017
257.	Hala Sirhan (alias Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Data di nascita: 5 gennaio 1953 Titolo: dottoressa	La dott.ssa Hala Sirhan collabora con l'intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l'Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche. È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.	18.7.2017»



## DECISIONE (PESC) 2017/1342 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

**recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC <sup>(1)</sup> che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
- (2) Il 19 gennaio 2016 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di avvalersi della struttura esistente dell'EUBAM Libia per pianificare un possibile impegno civile nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune/settore della sicurezza civile con il governo libico di intesa nazionale, su sua richiesta, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), e su questa base ha deciso di prorogare di sei mesi il mandato dell'EUBAM Libia. Successivamente, il 15 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/207 <sup>(2)</sup> prorogando l'EUBAM Libia fino al 21 agosto 2016.
- (3) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1339 <sup>(3)</sup>, recante modifica della decisione 2013/233/PESC e proroga della stessa fino al 21 agosto 2017.
- (4) La dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione, del 3 febbraio 2017, ha sottolineato, segnatamente, che gli sforzi tesi a stabilizzare la Libia sono ora più importanti che mai e che l'Unione farà tutto il possibile per contribuire al conseguimento di tale obiettivo. In Libia lo sviluppo di capacità è fondamentale affinché le autorità possano acquisire il controllo delle frontiere terrestri e marittime e contrastare le attività di transito e di traffico.
- (5) Nelle conclusioni sulla Libia del 6 febbraio 2017 il Consiglio ha ribadito in particolare il suo pieno appoggio a favore dell'UNSMIL e ha concluso che l'EUBAM Libia continuerà a collaborare con le autorità libiche e a prestare loro assistenza in vista di una possibile futura missione civile, quando le condizioni lo consentiranno, nei settori della polizia, dello Stato di diritto e della gestione delle frontiere.
- (6) Il 4 luglio 2017 il CPS ha convenuto, sulla base della revisione strategica della missione, di prorogare il mandato dell'EUBAM Libia fino al 31 dicembre 2018.
- (7) L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («AR») dovrebbe essere autorizzato a comunicare a Europol, Frontex, alle Nazioni Unite e all'Interpol le informazioni classificate prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (8) La decisione 2013/233/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/207 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 45).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/1339 del Consiglio, del 4 agosto 2016, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 111).

<sup>(4)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2013/233/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

**Obiettivi**

L'EUBAM Libia presterà assistenza a un processo globale di pianificazione della riforma del settore della sicurezza civile nella prospettiva di preparare un'eventuale missione civile in ambito di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Gli obiettivi dell'EUBAM Libia sono collaborare con le autorità libiche e prestare loro assistenza nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e del sistema di giustizia penale più in generale.»;

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUBAM Libia:

- a) informa la pianificazione dell'UE a un'eventuale missione civile in ambito PSDC relativamente a sviluppo di capacità e assistenza nell'ambito della riforma del settore della sicurezza, contribuendo alle iniziative della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e cooperandovi strettamente, mantenendo i contatti con le autorità legittime della Libia e altri pertinenti interlocutori della sicurezza;
- b) sostiene lo sviluppo del quadro più ampio di gestione delle frontiere, inclusi la fornitura di capacità alla polizia costiera del ministero degli interni (amministrazione generale per la sicurezza costiera), collaborando con la guardia costiera libica, e il potenziamento dei contatti con le autorità legittime della Libia alle frontiere meridionali;
- c) sostiene lo sviluppo di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica nell'ambito del ministero degli interni per quanto riguarda l'applicazione della legge a Tripoli e lo sviluppo di capacità di coordinamento tra le autorità libiche pertinenti nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo;
- d) sostiene lo sviluppo più ampio di capacità e l'assistenza alla pianificazione strategica destinata al ministero della giustizia, anche istituendo il gruppo di lavoro sulla riforma della giustizia penale ed eventuali sottogruppi.»;

3) all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il capo delegazione dell'Unione in Libia e il capomissione dell'EUBAM Libia si consultano reciprocamente. Dovrebbe altresì essere consultato, se del caso, il consigliere principale del servizio europeo per l'azione esterna per le questioni di genere.»;

4) all'articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:


«7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dal capo delegazione dell'Unione in Libia.»;

5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUBAM Libia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni all'uopo pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare i documenti di pianificazione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUBAM Libia restano attribuite al Consiglio.»;

6) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il personale dell'EUBAM Libia è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente ai documenti di pianificazione. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.»;



7) all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 17 000 000 EUR.»;

8) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'AR è autorizzato a comunicare a Europol e Frontex le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.»;

9) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite le informazioni classificate dell'UE fino al livello "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.

6. L'AR è autorizzato a comunicare all'Interpol le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e l'Interpol, l'EUBAM Libia può comunicare le informazioni in questione agli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante civile dell'operazione e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.

7. L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio di informazioni previste nel presente articolo.

8. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.»;

10) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.»

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

17CE2028



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1343 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 luglio 2017**

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404 destinate ad essere usate come complementi alimentari.
- (3) Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 — C-412/08 <sup>(2)</sup>, le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine, contenute in un involucro composto principalmente da gelatina e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove).
- (4) In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione (ossia un involucro) costituisce un fattore decisivo che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, entrambi i fattori (l'involucro abbinato al contenuto di un complemento alimentare) determinano l'uso e il carattere delle rispettive merci.
- (5) Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 stabiliscono che la voce include preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute.
- (6) I complementi alimentari prodotti a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, presentati sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, non rientrano nella voce 1901, in quanto la forma specifica di presentazione è indicativa della loro funzione di complemento alimentare. I complementi alimentari rappresentano un tipo molto specifico di preparazioni alimentari menzionate solo nelle note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106 e sono di norma presentati sotto forma di dosi. Di conseguenza, le preparazioni alimentari usate come complementi alimentari, presentate sotto forma di dosi e composte da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, non possono soddisfare i requisiti della voce 1901 e dovrebbero essere classificate nella voce 2106.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 — C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.



- (7) Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni della nomenclatura combinata dovrebbero rispecchiare la giurisprudenza suesposta. Questo è già stato in parte realizzato con l'introduzione nel capitolo 21 della nota complementare 5 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 <sup>(1)</sup>. Ai fini della coerenza e dell'uniformità con la misura precedente, si dovrebbe introdurre anche nel capitolo 19 la corrispondente nota complementare.
- (8) È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
- (9) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 4:

«4. Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla classificazione nella voce 1901. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.»

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 35).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1344 DELLA COMMISSIONE****del 18 luglio 2017****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) L'attuale formulazione delle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e delle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della nomenclatura combinata fa riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>, che stabilisce i metodi per il calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciroppi.
- (3) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno soppressi con effetto dal 1° ottobre 2017 a seguito della modifica del regime delle quote per la produzione di zucchero, dovuta ai cambiamenti intervenuti nella politica agricola. Pertanto i riferimenti all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 nelle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e nelle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 diventeranno obsoleti.
- (4) Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la creazione di un vuoto giuridico, è necessario modificare tali note complementari e integrarvi direttamente i metodi di analisi applicabili.
- (5) Alla luce dei miglioramenti nei metodi di analisi per la determinazione del tenore di zuccheri, il metodo attualmente utilizzato per calcolare il tenore di zuccheri di taluni prodotti che rientrano nel capitolo 17, che può essere influenzato dalla matrice del campione o da composti interferenti, dovrebbe essere sostituito dal metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»).
- (6) Tuttavia, per altri prodotti che rientrano nel capitolo 17 e per i prodotti che rientrano nel capitolo 21, ove il tenore di zuccheri non sia basato esclusivamente su saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio a causa della presenza di altri zuccheri, il metodo HPLC non può essere applicato. Per tali prodotti, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dovrebbe essere determinato con il metodo rifrattometrico in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (7) Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla determinazione del tenore di zuccheri di taluni prodotti, è opportuno modificare le note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e le note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della parte seconda della nomenclatura combinata.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (9) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno abrogati con effetto dal 1° ottobre 2017. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(1)</sup> G.U. L. 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (G.U. L. 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (G.U. L. 274 del 16.9.2014, pag. 6).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda parte è modificata come segue:

a) nel capitolo 17 le note complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«4. Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione ("metodo HPLC"), con la seguente formula:

$$S + 0,95 \times (F + G) + M$$

in cui:

"S" è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

"F" è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

"G" è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;

"M" è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.

Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (\*). Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.

5. Ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, per "isoglucosio" si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofruttili ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).»;

b) nel capitolo 21 le note complementari 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«3. Ai sensi della sottovoce 2106 90 30 per "isoglucosio" si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.


4. Per i prodotti delle sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (\*).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofruttili ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**17CE2030**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1345 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 luglio 2017**

**che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio <sup>(4)</sup> e
- regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio <sup>(5)</sup>.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio <sup>(6)</sup>,
- regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio <sup>(7)</sup>,
- regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio <sup>(8)</sup> e
- regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2016. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2017 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
- (6) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2226 <sup>(1)</sup> e (UE) 2017/162 <sup>(2)</sup> della Commissione sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2016 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2016 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (7) Nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il Belgio ha chiesto alla Commissione, con lettera del 16 novembre 2016, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C) fino a concorrenza del 10 % del contingente. I quantitativi supplementari assegnati nel 2016 nell'ambito di tale procedura dovrebbero essere considerati eccedenti gli sbarchi autorizzati ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 28).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 101).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER


—




## ALLEGATO

## DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO


Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (1)	Fattore moltiplicatore aggiuntivo (1) (2)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BE	SRX	07D	Razze	Acque dell'Unione della zona VIIId	87 000	86 919	91 566	105,35 %	4 647	/	/	/	4 647
BE	SOL	7FG	Sogliola	VIIIf e VIIg	487 000	549 565	563 401	102,52 %	13 836	/	/	/	13 836
BE	SOL	8AB	Sogliola	VIIIa e VIIIb	42 000	281 638	287 659	102,14 %	6 021	/	C (6)	/	6 021
BE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	329 000	481 000	514 275	106,92 %	33 275 (7)	/	/	/	33 275
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	2 118	N/P	2 118	/	/	/	2 118
DE	MAC	2CX14	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	22 751 000	21 211 759	22 211 517	104,71 %	999 758	/	/	/	999 758
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 350	N/P	1 350	/	/	/	1 350
DK	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	7 069 000	10 331 363	10 384 320	100,51 %	52 957	/	/	/	52 957
DK	JAX	4BC7D	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIIId	5 519 000	264 664	265 760	100,42 %	1 096	/	/	/	1 096
DK	MAC	2A34	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIId, IIIf e sottodivisioni 22-32	19 461 000	13 354 035	14 677 440	109,91 %	1 323 405	/	/	/	1 323 405




Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (7)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (1)	Fattore moltiplicatore addizionale (1) (1)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DK	MAC	2A4A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	14 043 000	14 886 020	16 351 930	109,85 %	1 465 910	/	/	/	1 465 910
DK	NOP	04-N	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	22 880	N/P	22 880	/	/	/	22 880
DK	OTH	*2AC4C	Altre specie	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 018 300	3 994 920	4 508 050	112,84 %	513 130	1,2	/	/	615 756
DK	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	3 920	N/P	3 920	/	/	/	3 920
DK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	12 263 000	12 517 900	12 525 750	100,06 %	7 850	/	/	/	7 850
DK	SAN	04-N	Cicerello	Acque norvegesi della zona IV	0	0	19 860	N/P	19 860	/	/	/	19 860
ES	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	14 917 370	14 754 370	16 645 500	112,82 %	1 891 130	1,2	/	/	2 269 356
ES	ALF	3X14-	Bertici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	86 159	79 185	91,90 %	- 6 974	/	/	817	0
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	24 004	16 419	68,41 %	- 7 585	/	/	2 703	0
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	0	0	13 396	N/P	13 396	/	A	/	20 094
ES	COD	1/2B	Merluzzo bianco	I e IIb	13 192 000	9 730 876	9 731 972	100,01 %	1 096	/	/	/	1 096




Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (7)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (1)	Fattore moltiplicatore addizionale (2) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ES	GHL	1N2AB	Ippoglossino nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 000	27 600	306,67 %	18 600	1,0	A	/	27 900
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglossino nero	NAFO 3LMNO	4 067 000	4 070 000	4 072 999	100,07 %	2 999	/	C (6)	/	2 999
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	876 000	459 287	469 586	102,24 %	10 299	/	/	/	10 299
ES	SRX	89-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	925 232	956 878	103,42 %	31 646	/	A	131 767	179 236
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 460	2 460	9 859	400,77 %	7 399	1,0	A	138 994	150 092
FR	LIN	04-C	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	162 000	262 351	304 077	115,91 %	41 726	1,0	/	/	41 726
FR	POK	1/2/INT	Merluzzo carbonaro	Acque internazionali delle zone I e II	0	0	2 352	N/P	2 352	/	/	/	2 352
FR	RED	51214S	Scorfani (pelagici di acque superficiali)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	0	29 827	N/P	29 827	/	/	/	29 827
FR	SBR	678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	6 000	28 817	31 334	108,72 %	2 517	/	/	/	2 517
FR	SRX	07D	Razze	Acque dell'Unione della zona VIII	663 000	630 718	699 850	110,96 %	69 132	1,0	A	/	103 698
FR	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	3 255 000	3 641 000	39 254	101,08 %	39 254	/	/	/	39 254
FR	WHG	08	Merlano	VIII	1 524 000	2 406 000	2 441 333	101,47 %	35 333	/	/	/	35 333
IE	PLE	7FG	Passera di mare	VIII e VIIg	200 000	66 332	67 431	101,66 %	1 099	/	/	/	1 099



Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (7)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (1)	Fattore moltiplicatore addizionale (1) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IE	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	5 969	N/P	5 969	/	/	/	5 969
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	949 860	980 960	103,27 %	31 056	/	A (6)	/	31 056
NL	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 260	N/P	1 260	/	/	/	1 260
NL	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	/	559	26 220	N/P	25 661	/	/	/	25 661
NL	HER	*25B-F	Aringa	II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Fer Øer)	736 000	477 184	476 491	99,86 %	- 693	/	/	23 551	22 858
NL	OTH	*2A-14	Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 663 800	1 777 300	2 032 689	114,37 %	255 389	1,2	/	/	306 467
NL	POK	2A34	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	68 000	110 846	110 889	100,04 %	43 (8)	/	/	1 057	1 057
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 493 000	2 551 261	2 737 636	107,31 %	186 375	/	/	/	186 375
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	49 550	49 550	50 611	102,14 %	1 061	/	/	/	1 061



Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (7)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (1)	Fattore moltiplicatore addizionale (1) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	18 487	18 487	N/P	18 487	/	/	/	18 487
PT	MAC	8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	6 971 000	6 313 658	6 823 967	108,08 %	510 309	/	/	/	510 309
PT	SRX	89-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 051 000	1 051 000	1 068 676	101,68 %	17 676	/	/	/	17 676
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 161 950	1 541 950	1 561 142	101,24 %	19 192	/	/	/	19 192
UK	DGS	15X14	Spinarolo	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	0	0	12 585	N/P	12 585	/	/	/	12 585
UK	DGS	2AC4C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	17 776	N/P	17 776	/	/	/	17 776
UK	HER	4AB	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	70 348 000	70 710 390	73 419 998	103,83 %	2 709 608	/	/	/	2 709 608
UK	MAC	2CX14	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Yb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	208 557 000	195 937 403	209 143 232	106,74 %	13 205 829	/	A (6)	/	13 205 829
UK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	268 000	0	0	N/P	0	/	/	1 466 168	1 466 168



Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (7)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (8)	Fattore moltiplicatore addizionale (9)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (10)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UK	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	2 076 000	2 006 000	2 008 431	100,12 %	2 431	/	/	/	2 431
UK	TJB	2AC4-C	Rombo chiodato/rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	693 000	522 000	544 680	104,34 %	22 680	/	/	/	22 680

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.


(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(7) Su richiesta del Belgio, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(8) Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.



## DECISIONE (UE) 2017/1346 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 febbraio 2005 la convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale <sup>(1)</sup> («convenzione di Århus») è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Århus per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi dell'UE, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 15 della convenzione di Århus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Århus («comitato») che è competente per esaminare il rispetto delle disposizioni della convenzione di Århus da parte delle parti.
- (4) Il 17 marzo 2017 l'Unione ha ricevuto le conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 riguardante l'accesso alla giustizia a livello di UE («conclusioni»). Al paragrafo 123 delle conclusioni, il comitato ha dichiarato che «la parte interessata non ha rispettato l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Århus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi.»
- (5) Gli organi della convenzione di Århus sono stati informati con la dichiarazione resa dall'Unione al momento della firma e ribadita al momento dell'approvazione della convenzione di Århus del fatto che «nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità [...] le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull'accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione.»
- (6) Una delle conclusioni nel caso ACCC/C/2008/32, ossia che l'Unione non rispetta i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9 della convenzione di Århus, è stata incorporata nel progetto di decisione VI/8f, che sarà presentata alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus, che si terrà nel settembre 2017 a Budva (Montenegro).
- (7) L'Unione dovrebbe esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Århus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale.

<sup>(1)</sup> GUL 124 del 17.5.2005, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GUL 124 del 17.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GUL 264 del 25.9.2006, pag. 13).



- (8) In ragione della separazione dei poteri nell'Unione, il Consiglio non può dare istruzioni o formulare raccomandazioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») in merito alla sua attività giurisdizionale. Pertanto, le raccomandazioni contenute nel progetto di decisione VI/8f relative alla Corte di giustizia e alla giurisprudenza della stessa non possono essere accolte.
- (9) L'Unione continua a sostenere pienamente gli importanti obiettivi della convenzione di Århus.
- (10) È opportuno che l'Unione stabilisca la posizione da adottare alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al progetto di decisione VI/8f,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La posizione da adottare da parte dell'Unione alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al progetto di decisione VI/8f relativa al rispetto da parte dell'Unione degli obblighi previsti dalla convenzione di Århus è di accettare il progetto di decisione VI/8f a condizione di:

- sopprimere l'ultima parte del paragrafo 6 del progetto di decisione VI/8f e sostituire «endorses» con «takes note of», in modo tale che tale paragrafo sarebbe formulato come segue: «Takes note of the finding of the Compliance Committee with regard to communication ACCC/C/2008/32 (part II) that the Party concerned fails to comply with Article 9, paragraphs 3 and 4, of the Convention.»;
- inserire le parole «to consider» dopo le parole «Recommends to the Party concerned» all'inizio del paragrafo 7 del progetto di decisione VI/8f, che si leggerebbe pertanto come segue: «Recommends that the Party concerned considers that:»
- sopprimere i termini «to the Court of Justice of the European Union» dal paragrafo 7, lettera b), punto i), del progetto di decisione VI/8f; e
- sopprimere il paragrafo 7, lettera c), del progetto di decisione VI/8f.

2. Altre modifiche marginali in linea con l'approccio della presente decisione possono essere concordate nell'ambito del coordinamento in loco e alla luce degli eventuali negoziati sul progetto di decisione VI/8f.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM

17CE2032



## REGOLAMENTO (UE) 2017/1347 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2017

che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 2007/46/CE definisce il quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Diversi elementi di tale quadro, in particolare relativi alla scheda informativa del costruttore, ai verbali di prova, al certificato di conformità e alle condizioni di omologazione, devono essere adattati per tener conto del nuovo regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) I regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 impongono ai veicoli nuovi, rispettivamente leggeri e pesanti, il rispetto di determinati limiti di emissione e stabiliscono ulteriori requisiti relativi all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

<sup>1)</sup> GUL 171 del 29.6.2007, pag. 1.

<sup>2)</sup> GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>3)</sup> GUL 188 del 18.7.2009, pag. 1.

<sup>4)</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 1).



- (3) Per quanto riguarda i veicoli pesanti, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 595/2009 sono state adottate con il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>. È necessario correggere diversi errori tecnici negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di garantirne la corretta applicazione.
- (4) Per quanto riguarda i veicoli leggeri, alcune specifiche disposizioni tecniche necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) 2017/1151. Modificando il regolamento (CE) n. 692/2008, il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione <sup>(3)</sup> ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione. Il regolamento (UE) 2017/1151 ha allineato la procedura di omologazione alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) come stabilita nel regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 15 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (5) Per quanto riguarda la nuova procedura di prova per le emissioni per evaporazione, dovrebbe essere precisata la data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/1221. La nuova procedura di prova dovrebbe diventare obbligatoria nell'Unione per tutte le nuove omologazioni e le prime immatricolazioni di veicoli a decorrere dal 1° settembre 2019.
- (6) Per quanto riguarda la nuova procedura WLTP, è necessario correggere diversi errori tecnici di cui agli articoli 2 e 15 e agli allegati I, IIIA, V, VII, VIII, XII e XXI del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di garantirne la corretta applicazione.
- (7) È opportuno inoltre chiarire le disposizioni relative alla famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento del WLTP.
- (8) Le correzioni previste dal presente regolamento sono intrinsecamente collegate, poiché solo la loro totalità garantisce una corretta applicazione delle rispettive misure di omologazione.
- (9) È opportuno pertanto rettificare la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 715/2007, il regolamento (UE) n. 582/2011, il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151.
- (10) Data la necessità di garantire che il regolamento (UE) 2017/1221 e il regolamento (UE) 2017/1151 siano applicati correttamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Rettifica della direttiva 2007/46/CE**

Gli allegati I, VIII, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono rettificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 2


##### **Rettifica del regolamento (UE) n. 582/2011**

Gli allegati I, II e X del regolamento (UE) n. 582/2011 sono rettificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) (GU L 174 del 7.7.2017, pag. 3).



## Articolo 3

**Rettifica del regolamento (UE) 2017/1221**

All'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1221 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Si applica a decorrere dal 1° settembre 2019.»

## Articolo 4

**Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151**

Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) “contachilometri”, uno strumento che indica al conducente la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione;»;

b) il punto 33 è soppresso;

c) i punti 47 e 48 sono sostituiti dai seguenti:

«47) “serbatoio monostrato”, un serbatoio costituito da un solo strato di materiale, escludendo i serbatoi metallici, ma includendo i materiali solfonati/fluorurati;

48) “serbatoio multistrato”, un serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali è un materiale barriera per idrocarburi;»

d) è aggiunto il seguente punto 49:

«49) “classe di inerzia”, una categoria di masse di prova del veicolo corrispondente ad una inerzia equivalente di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, tabella A4a/3, quando la massa di prova è uguale alla massa di riferimento.»;

2) l'articolo 15 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dal 1° settembre 2017 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1° settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento.

Per le nuove omologazioni richieste prima del 1° settembre 2019, è possibile, su richiesta del costruttore, applicare la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 7, invece della procedura di cui all'allegato VI del presente regolamento ai fini della determinazione delle emissioni per evaporazione.

3. A decorrere dal 1° settembre 2018 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1° settembre 2019 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, considereranno i certificati di conformità dei nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.

Per i nuovi veicoli immatricolati prima del 1° settembre 2019, è possibile, su richiesta del costruttore, applicare la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 7, invece della procedura di cui all'allegato VI del presente regolamento ai fini della determinazione delle emissioni per evaporazione.»;



- b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) le prove di tipo 1/I effettuate in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 devono essere riconosciute dall'autorità di omologazione ai fini della produzione di componenti difettosi o deteriorati per simulare guasti che consentano la valutazione delle prescrizioni di cui all'allegato XI del presente regolamento;»
- c) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c):
- «c) le dimostrazioni di durata, se le prove di tipo 1/I sono state effettuate in conformità all'allegato VII del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007, devono essere riconosciute come equivalenti dall'autorità di omologazione ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VII del presente regolamento;»
- 3) gli allegati I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII e XXI sono rettificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

#### Articolo 5


#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

La direttiva 2007/46/CE è così rettificata:

1) l'allegato I è così rettificato:

a) il punto 3.2.12.2.1.3 è sostituito dal seguente:

«3.2.12.2.1.3. Tipo di azione catalitica: ... (ossidante, a tre vie, trappola per NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro o altro);»

b) il numero del punto 3.2.12.7.6.3 è modificato in 3.2.12.2.7.6.3;

c) sono inseriti i seguenti punti:

- «3.5.7.2.1.1.0. Veicolo High (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.1.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.2.1.0. Veicolo High (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.2.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.2.3.0. Veicolo M (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.3.1.0. Veicolo High (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.3.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.3.3.0. Veicolo M (se del caso) (NEDC): ..... g/km»;

2) l'allegato VIII è così rettificato:


- a) nella tabella «Prova con correzione della temperatura ambiente (prova ATCT)» al punto 2.1.1 la colonna «Famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento» è soppressa;
- b) al punto 3.1, la terza tabella con le colonne «Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento» e «Variante/Versioni» è soppressa;
- c) al punto 3.1, nella quarta tabella «Risultati», la colonna «Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento» è soppressa;
- d) al punto 3.1, in fondo alla tabella «Risultati», è aggiunta la seguente riga:

«Zona anteriore (m <sup>2</sup> ) (solo per veicoli della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)»			
---	--	--	--

- e) al punto 3.1, la nota a piè di pagina 23 è soppressa;
- f) al punto 3.1, nella tabella «Risultati», l'ultima riga è sostituita dalla seguente:  
«Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione.»;
- g) al punto 3.2, la terza tabella con le colonne «Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento» e «Variante/Versioni» è soppressa;
- h) al punto 3.2, nella quarta tabella «Risultati», la colonna «Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento» è soppressa;
- i) al punto 3.2, nella tabella «Risultati», l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Zona anteriore (m <sup>2</sup> ) (solo per veicoli della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)»			
---	--	--	--

- j) al punto 3.3, la terza tabella con le colonne «Identificatore della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento» e «Variante/Versioni» è soppressa;
- k) al punto 3.3, nella quarta tabella «Risultati», la colonna «Identificatore della famiglia di matrici» è soppressa;



- l) al punto 3.3, nella tabella «Risultati», l'ultima riga è sostituita dalla seguente:

«Zona anteriore (m <sup>2</sup> ) (solo per veicoli della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)»			
---	--	--	--

- m) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5. Rapporto o rapporti in uscita dallo strumento di correlazione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151.

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione:

Identificatore della famiglia di interpolazione [Nota a piè di pagina: "Numero di omologazione + numero progressivo della famiglia di interpolazione"]: ...

Rapporto VH: ...

Rapporto VL (se del caso): ...

3.5.1. Fattore di deviazione (se del caso)

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione:

Identificatore della famiglia di interpolazione [Nota a piè di pagina: "Numero di omologazione + numero progressivo della famiglia di interpolazione"]: ...

3.5.2. Fattore di verifica (se del caso)

Da riprodurre per ciascuna famiglia di interpolazione:

Identificatore della famiglia di interpolazione [Nota a piè di pagina: "Numero di omologazione + numero progressivo della famiglia di interpolazione"]: ...;

- 3) l'allegato IX è così rettificato:

- a) nella parte II — Veicoli incompleti — pagina 2, «Veicoli appartenenti alla categoria M1», «Veicoli appartenenti alla categoria N1», «Veicoli appartenenti alla categoria M2» e «Veicoli appartenenti alla categoria N2», il punto 49 è sostituito dal seguente:


«49. Emissioni di CO<sub>2</sub>/consumo di carburante/consumo di energia elettrica <sup>(m)</sup> <sup>(l)</sup>:

1. Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici (se del caso)

Valori NEDC	Emissioni di CO <sub>2</sub>	Consumo di carburante
Ciclo urbano <sup>(l)</sup> :	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(l)</sup>
Ciclo extraurbano <sup>(l)</sup> :	... g/km	l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(l)</sup>
Ciclo misto <sup>(l)</sup> :	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(l)</sup>
Ciclo ponderato <sup>(l)</sup> , misto	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km
Fattore di deviazione (se del caso)		
Fattore di verifica (se del caso)	"1" o "0"	

2. Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) (se del caso)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto <sup>(l)</sup> ]		... Wh/km
Autonomia elettrica		... km



3. Veicolo dotato di una o più eco-innovazioni: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i <sup>(p1)</sup>: ...
- 3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO<sub>2</sub> dovute alla/e eco-innovazione/i <sup>(p2)</sup> (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):
- 3.2.1. Riduzioni NEDC: ... g/km (se del caso)
- 3.2.2. Riduzioni WLTP: ... g/km (se del caso)
4. Tutti i gruppi propulsori eccetto veicoli esclusivamente elettrici, a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

Valori WLTP	Emissioni di CO <sub>2</sub>	Consumo di carburante
Low <sup>(1)</sup> :	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(1)</sup>
Medium <sup>(1)</sup> :	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(1)</sup>
High <sup>(1)</sup> :	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(1)</sup>
Extra High <sup>(1)</sup> :	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(1)</sup>
Ciclo misto:	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(1)</sup>
Ciclo ponderato, misto <sup>(1)</sup>	... g/km	... l/100 km o m <sup>3</sup> /100 km o kg/100 km <sup>(1)</sup>

5. Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC) a norma del regolamento (UE) 2017/1151 (se del caso)

5.1. Veicoli esclusivamente elettrici

Consumo di energia elettrica		... Wh/km
Autonomia elettrica		... km
Autonomia elettrica, ciclo urbano		... km

5.2. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna OVC

Consumo di energia elettrica (EC <sub>AC,weighted</sub> )		... Wh/km
Autonomia elettrica (EAER)		... km
Autonomia elettrica, ciclo urbano (EAER city)		... km;

- b) nella parte I — Veicoli completi e completati — pagina 2, «Veicoli appartenenti alla categoria M3», e «Veicoli appartenenti alla categoria N3», e nella parte II — Veicoli incompleti — pagina 2, «Veicoli appartenenti alla categoria M3» e «Veicoli appartenenti alla categoria N3», il punto 47.1 è soppresso;
- c) nella parte I — Veicoli completi e completati — pagina 2, «Veicoli appartenenti alla categoria M2» e «Veicoli appartenenti alla categoria N2» e nella parte II — Veicoli incompleti — pagina 2, «Veicoli appartenenti alla categoria M2» e «Veicoli appartenenti alla categoria N2», al punto 47.1 è aggiunto un riferimento alla nota esplicativa <sup>(i)</sup>.



## ALLEGATO II

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così rettificato:

- 1) nell'allegato I, l'appendice 9 è sostituita dalla seguente:

## «Appendice 9

**Sistema di numerazione delle schede di omologazione CE**

La sezione 3 del numero di omologazione CE rilasciato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere composta dal numero dell'atto normativo di attuazione o dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione CE. Il numero deve essere seguito da una lettera dell'alfabeto corrispondente alle prescrizioni relative ai sistemi OBD e SCR assegnata in conformità alla tabella 1.

Tabella 1

Carattere	NO <sub>x</sub> OTL <sup>(1)</sup>	PM OTL <sup>(2)</sup>	CO OTL <sup>(3)</sup>	IUPR <sup>(4)</sup>	Qualità del reagente	Ulteriori dispositivi di controllo OBD <sup>(5)</sup>	Prescrizioni relative alla soglia di potenza <sup>(6)</sup>	Date di attuazione: nuovi tipi	Date di attuazione: tutti i veicoli	Ultima data di immatricolazione
A <sup>(7)</sup>	Riga "Periodo transitorio" della tabella 1 o della tabella 2	Monitoraggio delle pre-stazioni <sup>(8)</sup>	n.a.	Periodo transitorio <sup>(9)</sup>	Periodo transitorio <sup>(9)</sup>	n.a.	20 %	31.12.2012	31.12.2013	31.8.2015 <sup>(10)</sup>
B <sup>(10)</sup>	Riga "Periodo transitorio" delle tabelle 1 e 2	n.a.	Riga "Periodo transitorio" della tabella 2	n.a.	Periodo transitorio <sup>(9)</sup>	n.a.	20 %	1.9.2014	1.9.2015	30.12.2016 <sup>(11)</sup>
C	Riga "Requisiti generali" della tabella 1 o della tabella 2	Riga "Requisiti generali" della tabella 1	Riga "Requisiti generali" della tabella 2	Aspetti generali <sup>(8)</sup>	Aspetti generali <sup>(9)</sup>	Si	20 %	31.12.2015	31.12.2016	31.08.2019
D	Riga "Requisiti generali" della tabella 1 o della tabella 2	Riga "Requisiti generali" della tabella 1	Riga "Requisiti generali" della tabella 2	Aspetti generali <sup>(8)</sup>	Aspetti generali <sup>(9)</sup>	Si	10 %	1.9.2018	1.9.2019	

Legenda:

- (1) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD degli NO<sub>x</sub> ("NO<sub>x</sub> OTL") di cui all'allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione e all'allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.  
 (2) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del particolato ("PM OTL") di cui all'allegato X, tabella 1, per i motori e i veicoli ad accensione spontanea e a doppia alimentazione.  
 (3) Requisiti di "monitoraggio dell'efficienza" di cui all'allegato X, punto 2.1.1.  
 (4) Requisiti "transitori" di qualità del reagente di cui all'allegato XIII, punto 7.1.  
 (5) Requisiti "generali" di qualità del reagente di cui all'allegato XIII, punto 7.1.1.  
 (6) Requisiti di monitoraggio relativi ai valori di soglia OBD del CO ("CO OTL") di cui all'allegato X, tabella 2, per i motori e i veicoli ad accensione comandata.  
 (7) Requisiti "transitori" IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.  
 (8) Requisiti "generali" IUPR di cui all'allegato X, sezione 6.  
 (9) Per i motori ad accensione comandata e a doppia alimentazione e i veicoli muniti di tali motori.  
 (10) Per i motori ad accensione spontanea e i veicoli muniti di tali motori.  
 (11) Solo per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori.  
 (12) Disposizioni aggiuntive concernenti i requisiti di monitoraggio di cui all'allegato 9 A, punto 2.3.1.2., del regolamento UNECE n. 49.  
 (13) Le specifiche IUPR sono riportate nell'allegato X. Per i motori ad accensione comandata e i veicoli muniti di tali motori le specifiche IUPR non valgono.  
 (14) Requisito ISC di cui all'allegato II, appendice 1.  
 n.a. Non applicabile.»

- 2) nell'allegato II, appendice 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. INTRODUZIONE


Nella presente appendice è descritta la procedura di calcolo delle emissioni gassose partendo dalle misurazioni effettuate su strada a bordo del veicolo utilizzando sistemi portatili di misurazione delle emissioni (nel prosieguo "PEMS"). Le emissioni inquinanti da misurare dallo scarico del motore comprendono i seguenti componenti: monossido di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi totali per i motori ad accensione spontanea e monossido di carbonio, idrocarburi non metanici, metano e ossidi di azoto per i motori ad accensione comandata. Deve inoltre essere misurato il biossido di carbonio per poter eseguire le procedure di calcolo descritte nella sezione 4.

Per i motori alimentati a gas naturale, il fabbricante, il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può scegliere di misurare soltanto le emissioni di idrocarburi totali (THC) anziché le emissioni di metano e di idrocarburi diversi dal metano. In tale caso, il limite per le emissioni di idrocarburi totali è pari a quello indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 per le emissioni di metano. Ai fini del calcolo dei fattori di conformità ai sensi dei punti 4.2.3 e 4.3.2 della presente appendice, il limite applicabile è il solo limite relativo alle emissioni di metano.

Per i motori alimentati da gas diversi dal gas naturale, il fabbricante, il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può scegliere di misurare le emissioni di idrocarburi totali (THC) anziché le emissioni di idrocarburi diversi dal metano. In tale caso, il limite per le emissioni di idrocarburi totali è pari a quello indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009 per le emissioni di idrocarburi diversi dal metano. Ai fini del calcolo dei fattori di conformità ai sensi dei punti 4.2.3 e 4.3.2 della presente appendice, il limite applicabile è il solo limite relativo alle emissioni diverse dal metano.»;

- 3) nell'allegato X, il punto 2.4.1.3 è sostituito dal seguente:

«2.4.1.3. La norma OBD Euro 6 — 2 di cui all'allegato I, appendice 6, tabella 1, del regolamento (CE) n. 692/2008 va considerata equivalente ai caratteri C e D di cui all'allegato I, appendice 9, tabella 1, del presente regolamento.»



## ALLEGATO III

Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato:


1) l'allegato I è così rettificato:

a) al punto 2.4, la figura 1.2.4 è sostituita dalla seguente:

«Figura 1.2.4

**Applicabilità delle prescrizioni di prova per le omologazioni e le estensioni**

Categoria del veicolo	Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi (1)										Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi	Veicoli esclusivamente elettrici	Veicoli a idrogeno con pile a combustibile	
	Monocarburante					Bicarburante (2)								Policarburante (2)
	Benzina (E10)	GPL	Gas naturale/biometano	Idrogeno (ICE)	Benzina (E10)	Benzina (E10)	Gas naturale/biometano	Idrogeno (ICE) (4)	Benzina (E10)	Benzina (E10) Etanolo (E85)				
Carburante di riferimento	Benzina (E10)	GPL	Gas naturale/biometano	Idrogeno (ICE)	Benzina (E10)	Benzina (E10)	Gas naturale/biometano	Idrogeno (ICE) (4)	Benzina (E10)	Benzina (E10) Etanolo (E85)	Diesel (B7) (2)	—	Idrogeno (pile a combustibile)	
Inquinanti gassosi (prova di tipo 1)	Sì	Sì	Sì	Sì (4)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì	—	—						
PM (prova di tipo 1)	Sì (2)	—	—	—	Sì (2) (solo benzina)	Sì (2) (solo benzina)	Sì (2) (solo benzina)	—	Sì (2) (solo benzina)	Sì (2) (entrambi i carburanti)	Sì	—	—	
PN	Sì (2)	—	—	—	Sì (2) (solo benzina)	Sì (2) (solo benzina)	Sì (2) (solo benzina)	—	Sì (2) (solo benzina)	Sì (2) (entrambi i carburanti)	Sì	—	—	
Inquinanti gassosi, RDE (prova di tipo 1 A)	Sì	Sì	Sì	Sì (4)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (4)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì	—	—	
PN, RDE (prova di tipo 1 A)	Sì (2)	—	—	—	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	—	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì	—	—	
Emissioni al minimo (prova di tipo 2)	Sì	Sì	Sì	—	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	Sì (entrambi i carburanti)	—	Sì (solo benzina)	Sì (entrambi i carburanti)	—	—	—	



Categoria del veicolo	Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi (1)								Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi	Veicoli esclusivamente elettrici	Veicoli a idrogeno con pile a combustibile
	Monocarburante				Bicarburante (2)						
Emissioni dal basamento (prova di tipo 3)	Sì	Sì	Sì	—	Sì (solo benzina)	—	—				
Emissioni per evaporazione (prova di tipo 4)	Sì	—	—	—	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	—	—	—
Durata (prova di tipo 5)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì	—	—
Emissioni a bassa temperatura (prova di tipo 6)	Sì	—	—	—	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (solo benzina)	Sì (entrambi i carburanti)	—	—	—
Conformità in servizio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì (entrambi i carburanti)	Sì	—	—			
Diagnostica di bordo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	—	—
Emissioni di CO <sub>2</sub> , consumo di carburante, consumo di energia elettrica e autonomia elettrica	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì (entrambi i carburanti)	Sì	Sì	Sì			
Opacità del fumo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Potenza del motore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì


(1) In futuro saranno definite procedure di prova specifiche per i veicoli a idrogeno e i veicoli policarburante a biodiesel.

(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle e le rispettive procedure di misurazione si applicano soltanto ai veicoli dotati di motore a iniezione diretta.

(3) Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prescrizioni di prova previste per entrambi i tipi.

(4) Quando il veicolo è alimentato a idrogeno, vanno determinate solo le emissioni di NOx.

(5) In futuro saranno definite ulteriori prescrizioni per il biodiesel.»



b) l'appendice 3 è così rettificata:

i) sono inseriti i seguenti punti:

- «3.5.7.2.1.1.0. Veicolo High (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.1.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.2.1.0. Veicolo High (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.2.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.2.3.0. Veicolo M (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.3.1.0. Veicolo High (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.3.2.0. Veicolo Low (se del caso) (NEDC): ..... g/km»
- «3.5.7.2.3.3.0. Veicolo M (se del caso) (NEDC): ..... g/km»;

ii) al punto 3.5.8.3 le note esplicative corrispondenti alle lettere da <sup>(w)</sup> a <sup>(w<sup>5</sup>)</sup> sono soppresse;

iii) al modello di scheda informativa è aggiunto il seguente testo dopo la tabella:

«Note esplicative

- (<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente (in certi casi non è necessario cancellare nulla quando sono possibili risposte multiple).
- (<sup>2</sup>) Specificare la tolleranza.
- (<sup>3</sup>) Indicare qui i valori massimi e minimi per ogni variante.
- (<sup>6</sup>) I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, ai fini della prova sono considerati veicoli funzionanti solo con carburante gassoso.
- (<sup>7</sup>) Devono essere specificati i dispositivi opzionali che incidono sulle dimensioni del veicolo.
- (<sup>8</sup>) Classificato secondo le definizioni di cui alla parte A dell'allegato II.
- (<sup>9</sup>) Se esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse di entrambe.
- (<sup>8</sup>) Norma ISO 612: 1978 — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions.
- (<sup>h</sup>) La massa del conducente è valutata a 75 kg.


I sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate che devono rimanere vuoti) sono riempiti al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

Le informazioni di cui ai punti 2.6, lettera b), e 2.6.1, lettera b), non devono essere fornite per i veicoli delle categorie N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, O<sub>3</sub>, e O<sub>4</sub>.

- (<sup>l</sup>) Per i rimorchi o i semirimorchi e i veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, tale carico, diviso per il valore normalizzato dell'accelerazione di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.
- (<sup>k</sup>) Nel caso dei veicoli che possono essere alimentati a benzina, a diesel ecc., o anche in combinazione con un altro carburante, le voci vanno ripetute.

Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli richiesti.

- (<sup>l</sup>) Questo valore va arrotondato al decimo di millimetro più prossimo.



- (<sup>m</sup>) Questo valore va calcolato con  $\pi = 3,1416$  e arrotondato al cm<sup>3</sup> più prossimo.
- (<sup>n</sup>) Determinato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 o al regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dei casi.
- (<sup>o</sup>) Determinato conformemente alla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36).
- (<sup>p</sup>) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.
- (<sup>q</sup>) Per i rimorchi, velocità massima ammessa dal costruttore.
- (<sup>w</sup>) Eco-innovazioni.
- (<sup>w1</sup>) Ampliare eventualmente la tabella, aggiungendo una riga per ciascuna eco-innovazione.
- (<sup>w2</sup>) Numero della decisione della Commissione con cui si approva l'eco-innovazione.
- (<sup>w3</sup>) Attribuito dalla decisione della Commissione con cui si approva l'eco-innovazione.
- (<sup>w4</sup>) Previo accordo dell'autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore deve essere quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
- (<sup>w5</sup>) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> di ogni singola eco-innovazione.»
- iv) nell'appendice della scheda informativa, la tabella è sostituita dalla seguente:

«VL (se del caso)	VH	V rappresentativo (solo per la famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)
2.2. Tipo di carrozzeria del veicolo (variante/versione)	2.2. Tipo di carrozzeria del veicolo (variante/versione)	2.2. Tipo di carrozzeria del veicolo (variante/versione)
2.3. Metodo utilizzato per determinare la resistenza all'avanzamento (misurazione o calcolo per famiglia di resistenza all'avanzamento)	2.3. Metodo utilizzato per determinare la resistenza all'avanzamento (misurazione o calcolo per famiglia di resistenza all'avanzamento)	2.3. Metodo utilizzato per determinare la resistenza all'avanzamento (misurazione o calcolo per famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento)
2.4. Informazioni sulla resistenza all'avanzamento ricavate dalla prova	2.4. Informazioni sulla resistenza all'avanzamento ricavate dalla prova	2.4. Informazioni sulla resistenza all'avanzamento ricavate dalla prova
2.4.1. Marca e tipo degli pneumatici:	2.4.1. Marca e tipo degli pneumatici:	2.4.1. Marca e tipo degli pneumatici:
2.4.2. Dimensioni degli pneumatici (anteriori/posteriori):	2.4.2. Dimensioni degli pneumatici (anteriori/posteriori):	2.4.2. Dimensioni degli pneumatici (anteriori/posteriori):
2.4.4. Pressione degli pneumatici (anteriori/posteriori) (kPa):	2.4.4. Pressione degli pneumatici (anteriori/posteriori) (kPa):	2.4.4. Pressione degli pneumatici (anteriori/posteriori) (kPa):
2.4.5. Resistenza al rotolamento degli pneumatici (anteriori/posteriori) (kg/t):	2.4.5. Resistenza al rotolamento degli pneumatici (anteriori/posteriori) (kg/t):	2.4.5. Resistenza al rotolamento degli pneumatici (anteriori/posteriori) (kg/t) e classe RR (A-G):
2.4.6. Massa di prova del veicolo (kg):	2.4.6. Massa di prova del veicolo (kg):	2.4.6. Massa di prova del veicolo (kg):
2.4.7. Delta Cd.A rispetto a VH (m <sup>2</sup> )		
2.4.8. Coefficiente della resistenza all'avanzamento f0, f1, f2	2.4.8. Coefficiente della resistenza all'avanzamento f0, f1, f2	2.4.8. Coefficiente della resistenza all'avanzamento f0, f1, f2
		2.4.9. Zona anteriore m <sup>2</sup> (0,0000 m <sup>2</sup> )
		2.4.10. Informazioni dello strumento di calcolo per calcolare la resistenza all'avanzamento VH e VL»



c) nell'appendice 4, l'«Addendum della scheda di omologazione CE n. ...» è così rettificato:

i) al punto 2.1, dopo la tabella «prova ATCT» è inserita la seguente tabella:

«Risultato prova ATCT	CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO <sub>x</sub> (mg/km)	THC + NO <sub>x</sub> (mg/km)	PM (mg/km)	PN (#.10 <sup>11</sup> /km)
Misurato <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>							

<sup>(1)</sup> Ove pertinente.

<sup>(2)</sup> Arrotondare il valore a due cifre decimali.»;

ii) al punto 2.1, l'espressione «Tipo 4: ... g/prova» è sostituita dall'espressione «Tipo 4: ... g/prova; procedura di prova in conformità all'allegato VI del regolamento (CE) n. 692/2008: Sì/No»;

iii) nell'appendice dell'addendum del certificato di omologazione, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fattori di deviazione e di verifica [determinati conformemente al punto 3.2.8 dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153:

Fattore di deviazione (se del caso)	
Fattore di verifica (se del caso)	“1” o “0”»
Codice hash di identificazione del rapporto in uscita dallo strumento di correlazione	

d) all'appendice 6, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella 1

«Carattere	Norma relativa alle emissioni	Norma OBD	Categoria e classe del veicolo	Motore	Data di applicazione: nuovi tipi	Data di applicazione: nuovi veicoli	Ultima data di immatricolazione
AA	Euro 6c	Euro 6-1	M, N1 classe I	PI, CI			31.8.2018
BA	Euro 6b	Euro 6-1	M, N1 classe I	PI, CI			31.8.2018
AB	Euro 6c	Euro 6-1	N1 classe II	PI, CI			31.8.2019
BB	Euro 6b	Euro 6-1	N1 classe II	PI, CI			31.8.2019
AC	Euro 6c	Euro 6-1	N1 classe III, N2	PI, CI			31.8.2019
BC	Euro 6b	Euro 6-1	N1 classe III, N2	PI, CI			31.8.2019
AD	Euro 6c	Euro 6-2	M, N1 classe I	PI, CI		1.9.2018	31.8.2019
AE	Euro 6c-EVAP	Euro 6-2	N1 classe II	PI, CI		1.9.2019	31.8.2020
AF	Euro 6c-EVAP	Euro 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI		1.9.2019	31.8.2020
AG	Euro 6d-TEMP	Euro 6-2	M, N1 classe I	PI, CI	1.9.2017 (*)		31.8.2019



«Carattere	Norma relativa alle emissioni	Norma OBD	Categoria e classe del veicolo	Motore	Data di applicazione: nuovi tipi	Data di applicazione: nuovi veicoli	Ultima data di immatricolazione
BG	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6-2	M, N1 classe I	PI, CI	1.9.2019	1.9.2019	31.12.2020
AH	Euro 6d-TEMP	Euro 6-2	N1 classe II	PI, CI	1.9.2018 (*)		31.8.2019
BH	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6-2	N1 classe II	PI, CI	1.9.2019	1.9.2020	31.12.2021
AI	Euro 6d-TEMP	Euro 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI	1.9.2018 (*)		31.8.2019
BI	Euro 6d-TEMP-EVAP	Euro 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI	1.9.2019	1.9.2020	31.12.2021
AJ	Euro 6d	Euro 6-2	M, N1 classe I	PI, CI	1.1.2020	1.1.2021	
AK	Euro 6d	Euro 6-2	N1 classe II	PI, CI	1.1.2021	1.1.2022	
AL	Euro 6d	Euro 6-2	N1 classe III, N2	PI, CI	1.1.2021	1.1.2022	
AX	n.a.	n.a.	Tutti i veicoli	Batteria veicoli esclusivamente elettrici			
AY	n.a.	n.a.	Tutti i veicoli	Pila a combustibile			
AZ	n.a.	n.a.	Tutti i veicoli che usano certificati conformemente al punto 2.1.1 dell'allegato I	PI, CI			

(\*) Tale limitazione non si applica se un veicolo è stato omologato in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e alla relativa legislazione attuativa anteriormente al 1° settembre 2017 nel caso dei veicoli di categoria M e dei veicoli di categoria N1, classe I, o anteriormente al 1° settembre 2018 nel caso dei veicoli di categoria N1, classi II e III, e dei veicoli di categoria N2, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, ultimo comma.

Legenda:

norma OBD "Euro 6-1" = prescrizioni complete OBD Euro 6, ma con valori limite OBD preliminari come definiti al punto 2.3.4 dell'allegato XI e parzialmente meno severi per IUPR;

norma OBD "Euro 6-2" = prescrizioni complete OBD Euro 6, ma con valori limite OBD definitivi come definiti al punto 2.3.3 dell'allegato XI;

norma sulle emissioni "Euro 6b" = prescrizioni in materia di emissioni Euro 6, comprensive della procedura di misurazione riveduta per il particolato e delle prescrizioni relative al numero di particelle (valori preliminari per i veicoli con motore ad accensione comandata);


norma sulle emissioni "Euro 6c" = prova RDE NOx per il solo monitoraggio (senza applicazione di limiti NTE per le emissioni), altrimenti prescrizioni complete Euro 6 sulle emissioni allo scarico (PN RDE compreso).

norma sulle emissioni "Euro 6c-EVAP" = prova RDE NOx per il solo monitoraggio (senza applicazione di limiti NTE per le emissioni), altrimenti prescrizioni complete Euro 6 sulle emissioni allo scarico (PN RDE compreso), procedura di prova riveduta delle emissioni per evaporazione;

norma sulle emissioni "Euro 6d-TEMP" = prova RDE NOx rispetto a fattori di conformità temporanei, altrimenti prescrizioni complete Euro 6 sulle emissioni allo scarico (PN RDE compreso);

norma sulle emissioni "Euro 6d-TEMP-EVAP" = prova RDE NOx rispetto a fattori di conformità temporanei, altrimenti prescrizioni complete Euro 6 sulle emissioni allo scarico (PN RDE compreso), procedura di prova riveduta delle emissioni per evaporazione;

norma sulle emissioni "Euro 6d" = prova RDE rispetto a fattori di conformità definitivi, altrimenti prescrizioni complete Euro 6 sulle emissioni allo scarico, procedura di prova riveduta delle emissioni per evaporazione.;



e) l'appendice 8b è così rettificata:

i) al punto 2.1.3, prima della tabella è inserito il seguente testo:

«Il costruttore e l'autorità di omologazione devono concordare quale modello di prova del veicolo è rappresentativo.

I parametri del veicolo massa di prova, resistenza al rotolamento degli pneumatici e zona anteriore sia del veicolo  $H_M$  che del veicolo  $L_M$  devono essere determinati in maniera tale per cui il veicolo  $H_M$  produca il più alto fabbisogno di energia del ciclo e il veicolo  $L_M$  il più basso fabbisogno di energia del ciclo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento. Il costruttore e l'autorità di omologazione devono concordare i parametri per i veicoli  $H_M$  e  $L_M$ .

La resistenza all'avanzamento dei veicoli  $H_M$  e  $L_M$  della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento deve essere calcolata in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, paragrafo 5.1.»;


ii) al punto 2.4.3, l'espressione «Riprodurre il punto 2.4.1 con i dati del veicolo rappresentativo, se del caso» è soppressa;

iii) al punto 2.6.1, l'ultima riga della tabella «MATRICE DI RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO (allegato XXI, suballegato 4, punto 5)» è sostituita dalla seguente:


«Risultati finali	Metodo dinamometrico: $c0r=$ $c1r=$ $c2r=$ e $f0r$ (calcolato per il veicolo $H_M$ ) = $f2r$ (calcolato per il veicolo $H_M$ ) = $f0r$ (calcolato per il veicolo $L_M$ ) = $f2r$ (calcolato per il veicolo $L_M$ ) = Metodo del coast-down: $f0r$ (calcolato per il veicolo $H_M$ ) = $f2r$ (calcolato per il veicolo $H_M$ ) = $f0r$ (calcolato per il veicolo $L_M$ ) = $f2r$ (calcolato per il veicolo $L_M$ ) =>
-------------------	---

f) nella tabella dell'appendice 8c, le prime quattro righe sono sostituite dalle seguenti:

«Parametri regolabili dell'assetto delle ruote	:	
Allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.8.3		
Coefficienti $c0$ , $c1$ e $c2$	:	$c0=$ $c1=$ $c2=$



<p>Tempi di coast-down misurati sul banco dinamometrico</p> <p>Allegato XXI, suballegato 4, punto 4.4.4</p>	:	Velocità di riferimento (km/h)	Tempo di coast-down (s)
		130	
		120	
		110	
		100	
		90	
		80	
		70	
		60	
		50	
		40	
		30	
		20	
<p>Per evitare che gli pneumatici slittino si può porre sul veicolo o al suo interno un peso aggiuntivo.</p> <p>Allegato XXI, suballegato 4, punto 7.1.1.1.1</p>	:	peso (kg) sul/nel veicolo	
<p>Tempi di coast-down dopo che è stata eseguita la procedura di coast-down del veicolo secondo le disposizioni dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.3.1.3</p> <p>Allegato XXI, suballegato 4, punto 8.2.4.2</p>	:	Velocità di riferimento (km/h)	Tempo di coast-down (s)»
		130	
		120	
		110	
		100	
		90	
		80	
		70	
		60	
		50	
		40	
		30	
		20	



2) l'allegato IIIA è così rettificato:

a) il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1 Le seguenti prescrizioni si applicano alle prove PEMS di cui all'articolo 3, paragrafo 11, secondo comma.»;

b) l'appendice 6 è così rettificata:

i) al punto 2, la riga corrispondente al simbolo «a<sub>ref</sub>» è sostituita dalla seguente:

«a<sub>ref</sub> ..... accelerazione di riferimento per P<sub>drive</sub>»;

ii) al punto 2, la riga corrispondente al simbolo «TM» è sostituita dalla seguente:

«TM ..... massa di prova del veicolo»;

iii) al punto 2, la riga corrispondente al simbolo «v<sub>ref</sub>» è sostituita dalla seguente:

«v<sub>ref</sub> ..... velocità di riferimento per P<sub>drive</sub>»;

iv) il punto 3.4.1 è sostituito dal seguente:

«3.4.1. Le classi di potenza e le percentuali di tempo corrispondenti delle classi di potenza in condizioni di guida normali sono definite per valori di potenza normalizzati in modo da essere rappresentative per qualunque veicolo leggero (tabella 1-2).

Tabella 1-2


**Frequenze di potenza standard normalizzate per la guida urbana e per una media ponderata per un percorso totale costituito da 1/3 di chilometraggio urbano, 1/3 extraurbano e 1/3 autostradale**

Classe di potenza n.	P <sub>c, norm, j</sub> [-]		Ciclo urbano	Percorso totale
	Da >	a ≤	Percentuale di tempo, t <sub>cj</sub>	
1		- 0,1	21,9700 %	18,5611 %
2	- 0,1	0,1	28,7900 %	21,8580 %
3	0,1	1	44,0000 %	43,4582 %
4	1	1,9	4,7400 %	13,2690 %
5	1,9	2,8	0,4500 %	2,3767 %
6	2,8	3,7	0,0450 %	0,4232 %
7	3,7	4,6	0,0040 %	0,0511 %
8	4,6	5,5	0,0004 %	0,0024 %
9	5,5		0,0003 %	0,0003 %

Le colonne P<sub>c, norm</sub> della tabella 1-2 devono essere denormalizzate moltiplicandole per P<sub>drive</sub>, in cui P<sub>drive</sub> è la potenza effettiva alla ruota dell'auto sottoposta a prova con le regolazioni previste per l'omologazione sul banco dinamometrico a v<sub>ref</sub> e a<sub>ref</sub>.

$$P_{c,j} \text{ [kW]} = P_{c, norm, j} * P_{drive}$$

$$P_{drive} = \frac{v_{ref}}{3,6} \times (f_0 + f_1 \times v_{ref} + f_2 \times v_{ref}^2 + TM_{WLTP} \times a_{ref}) \times 0,001$$



in cui:

- $j$  è l'indice della classe di potenza secondo la tabella 1
- $v_{ref} = 66 \text{ km/h}$
- $\alpha_{ref} = 0,44 \text{ m/s}^2$
- i coefficienti di resistenza all'avanzamento  $f_0, f_1, f_2$  sono i valori dell'obiettivo di resistenza all'avanzamento WLTP per i singoli veicoli da sottoporre a prova PEMS, come definito all'allegato XXI, suballegato 4, punto 2.4
- $TM_{WLTP}$  è la massa di prova del WLTP del singolo veicolo da sottoporre alla prova PEMS, come definito all'allegato XXI, punto 3.2.25.;

v) il punto 3.4.2 è sostituito dal seguente:


«3.4.2. *Correzione delle classi di potenza alla ruota*

La classe di potenza massima alla ruota da considerare è la classe più elevata nella tabella 1 che comprende ( $P_{rated} \times 0,9$ ). Le percentuali di tempo di tutte le classi escluse devono essere aggiunte alla classe più elevata rimanente.

Da ciascuna  $P_{c,norm,j}$  si deve calcolare la  $P_{c,i}$  corrispondente per definire i limiti superiore e inferiore in kW per classe di potenza alla ruota per il veicolo sottoposto a prova, come illustrato nella figura 1.

Figura 1


**Immagine schematica per convertire la frequenza di potenza standardizzata normalizzata in una frequenza di potenza specifica per il veicolo**



Un esempio di questa denormalizzazione è riportato di seguito.

Esempio di dati in entrata:

Parametro	Valore
$f_0$ [N]	86
$f_1$ [N/(km/h)]	0,8
$f_2$ [N/(km/h) <sup>2</sup> ]	0,036
TM [kg]	1 590



Parametro	Valore
$P_{rated}$ [kW]	120 (esempio 1)
$P_{rated}$ [kW]	75 (esempio 2)

Risultati corrispondenti:

$$P_{drive} = 66[\text{km/h}]/3,6 * (86 + 0,8[\text{N}/(\text{km/h})] * 66[\text{km/h}] + 0,036[\text{N}/(\text{km/h})] * (66[\text{km/h}])^2 + 1\,590[\text{kg}] * 0,44[\text{m}/\text{s}^2]) * 0,001$$

$$P_{drive} = 18,25 \text{ kW}$$

Tabella 2

**Valori della frequenza di potenza standard denormalizzati dalla tabella 1 (per l'esempio 1)**


Classe di potenza n.	$P_{c,j}$ [kW]		Ciclo urbano	Percorso totale
	Da >	a ≤	Percentuale di tempo, $t_{c,j}$ [%]	
1		- 1,825	21,97 %	18,5611 %
2	- 1,825	1,825	28,79 %	21,8580 %
3	1,825	18,246	44,00 %	43,4583 %
4	18,246	34,667	4,74 %	13,2690 %
5	34,667	51,088	0,45 %	2,3767 %
6	51,088	67,509	0,045 %	0,4232 %
7	67,509	83,930	0,004 %	0,0511 %
8	83,930	100,351	0,0004 %	0,0024 %
9	100,351		0,00025 %	0,0003 %

(<sup>1</sup>) La classe più elevata di potenza alla ruota da considerare è quella contenente  $0,9 \times Prated$ . In questo caso  $0,9 \times 120 = 108$ .

Tabella 3

**Valori della frequenza di potenza standard denormalizzati dalla tabella 1 (per l'esempio 2)**

Classe di potenza n.	$P_{c,j}$ [kW]		Ciclo urbano	Percorso totale
	Da >	a ≤	Percentuale di tempo, $t_{c,j}$ [%]	
1	Tutti < - 1,825	- 1,825	21,97 %	18,5611 %
2	- 1,825	1,825	28,79 %	21,8580 %
3	1,825	18,246	44,00 %	43,4583 %



Classe di potenza n.	P <sub>cj</sub> [kW]		Ciclo urbano	Percorso totale
	Da >	a ≤	Percentuale di tempo, t <sub>cj</sub> [%]	
4	18,246	34,667	4,74 %	13,2690 %
5	34,667	51,088	0,45 %	2,3767 %
6 <sup>(1)</sup>	51,088	Tutti > 51,088	0,04965 %	0,4770 %
7	67,509	83,930	—	—
8	83,930	100,351	—	—
9	100,351	Tutti > 100,375	—	—

(1) La classe più elevata di potenza alla ruota da considerare è quella contenente  $0,9 \times P_{\text{rated}}$ . In questo caso  $0,9 \times 75 = 67,5$ .

3) nell'allegato V, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. I coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare devono essere quelli per il veicolo Low (VL). In assenza di VL o nel caso che la resistenza totale all'avanzamento del veicolo (VH) a 80 km/h sia superiore alla resistenza all'avanzamento di VL a 80 km/h + 5 %, allora deve essere usata la resistenza all'avanzamento di VH. VL e VH sono definiti all'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.2. In alternativa il costruttore può scegliere di usare le resistenze all'avanzamento determinate in conformità alle disposizioni del regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, appendice 7, per i veicoli inclusi nella famiglia di interpolazione.»;

4) nell'allegato VI, il punto 5.2.8 è sostituito dal seguente:

«5.2.8. In deroga ai precedenti punti da 5.2.1 a 5.2.7, i costruttori che utilizzano serbatoi multistrato possono scegliere di usare il seguente coefficiente di permeabilità assegnato (APF) anziché l'intera procedura di misurazione di cui sopra:

APF per serbatoio multistrato/metallico = 120 mg/24 h»;

5) nell'allegato VII, il punto 3.10 è sostituito dal seguente:


«3.10. I coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare devono essere quelli per il veicolo Low (VL). In assenza di VL o nel caso che la resistenza totale all'avanzamento del veicolo High (VH) a 80 km/h sia superiore alla resistenza all'avanzamento di VL a 80 km/h + 5 %, allora deve essere usata la resistenza all'avanzamento di VH. VL e VH sono definiti all'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.2.»;

6) nell'allegato VIII, il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3. I coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare devono essere quelli per il veicolo Low (VL). In assenza di VL o nel caso che la resistenza totale all'avanzamento del veicolo High (VH) a 80 km/h sia superiore alla resistenza all'avanzamento di VL a 80 km/h + 5 %, allora deve essere usata la resistenza all'avanzamento di VH. VL e VH sono definiti all'allegato XXI, suballegato 4, paragrafo 5, e deve determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante per entrambi i veicoli. Il costruttore del veicolo di base deve mettere a disposizione uno strumento di calcolo per stabilire, sulla base dei parametri dei veicoli completati, i valori finali delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante come stabilito al suballegato 7 dell'allegato XXI.»;

7) nell'allegato XII, il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«5.4. Il costruttore del veicolo di base deve sottoporre a prova un veicolo rappresentativo di un veicolo completato omologato in più fasi per la determinazione della resistenza all'avanzamento. Il costruttore del veicolo di base deve calcolare i coefficienti di resistenza all'avanzamento dei veicoli H<sub>M</sub> e L<sub>M</sub> di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, come stabilito all'allegato XXI, suballegato 4, paragrafo 5, e deve determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante per entrambi i veicoli. Il costruttore del veicolo di base deve mettere a disposizione uno strumento di calcolo per stabilire, sulla base dei parametri dei veicoli completati, i valori finali delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante come stabilito al suballegato 7 dell'allegato XXI.»;



8) l'allegato XXI è così rettificato:

a) il punto 3.2.19 è sostituito dal seguente:

«3.2.19. "Obiettivo di resistenza all'avanzamento": resistenza all'avanzamento che deve essere riprodotta al banco dinamometrico.»;

b) il suballegato 4 è così modificato:

i) al punto 5.1.1.1, la riga corrispondente al simbolo «RR» è sostituita dalla seguente:

«RR è il valore della classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici del singolo veicolo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in kg/tonnellata.»;

ii) al punto 5.1.2.1, la riga corrispondente al simbolo «RR» è sostituita dalla seguente:

«RR è il valore della classe della resistenza al rotolamento degli pneumatici del singolo veicolo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, in kg/tonnellata.»;

iii) al punto 8.2, secondo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I valori dell'obiettivo di resistenza al moto sono quelli calcolati con il metodo descritto al punto 5.1 del presente suballegato.»;

c) nel suballegato 6a è inserito il seguente punto 3.7.3:

«3.7.3. In particolare, le emissioni allo scarico misurate in una prova ATCT non devono essere superiori ai limiti di emissione Euro 6 applicabili al veicolo sottoposto a prova definiti nel regolamento (CE) n. 715/2007, allegato I, tabella 2.»

17CE2033



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1348 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 luglio 2017**

**relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:


**A. DOMANDA**

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sui transpallet manuali e sui loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (2) La domanda è stata presentata il 6 giugno 2017 da PR Industrial SRL e Toyota Material Handling Europe («i richiedenti»), produttori dell'Unione di transpallet manuali.

**B. PRODOTTO**

- (3) Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito dai transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 19 e 8431 20 00 19). Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori) («il prodotto in esame»).

<sup>1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.



- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Vietnam, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

#### C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio <sup>(1)</sup> sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 <sup>(2)</sup> («le misure in vigore»).

#### D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sul prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dal Vietnam.
- (7) Gli elementi di prova prima facie presentati sono i seguenti.
- (8) La richiesta dimostra che in seguito all'aumento del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam verso l'Unione ha subito un cambiamento di rilievo senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (9) Questa variazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso il Vietnam nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Vietnam. I richiedenti hanno fornito elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituiscono una forma di elusione in quanto le parti cinesi costituiscono oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto dell'operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (10) La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (12) Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione attraverso il Vietnam quali quelle di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dalle operazioni di assemblaggio, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

#### E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 150 del 16.6.2010, pag. 17).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 112 del 24.4.2013, pag. 1).



**(a) Questionari**

- (14) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti in Vietnam e alle associazioni note di produttori/esportatori del Vietnam, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità del Vietnam e della Repubblica popolare cinese. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, poiché il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) Le autorità del Vietnam e della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

**(b) Raccolta di informazioni e audizioni**

- (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

**(c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure**

- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- (19) Dato che la possibile elusione si verifica al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai fabbricanti del prodotto oggetto dell'inchiesta in Vietnam che possono dimostrare di non essere collegati <sup>(1)</sup> ad alcun produttore interessato dalle misure <sup>(2)</sup> e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

**F. REGISTRAZIONE**

- (20) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

<sup>(2)</sup> Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.



**G. TERMINI**

- (21) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
  - i produttori del Vietnam possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
  - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (22) Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

**H. OMESSA COLLABORAZIONE**

- (23) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni devono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
- (26) L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

**I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

- (27) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- (28) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

**K. CONSIGLIERE AUDITORE**

- (29) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (30) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, spediti dal Vietnam (codici TARIC 8427 90 00 13 e 8431 20 00 13), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

#### Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.


Le importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.

#### Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I produttori del Vietnam che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») <sup>(1)</sup>.
7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

<sup>(1)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc\\_152574.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIO  
E-mail: TRADE-R668-HPT-CIRC@ec.europa.eu

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE2034



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1349 DELLA COMMISSIONE  
del 19 luglio 2017**

**che sospende la presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° al 31 luglio 2017 sono, per il numero d'ordine 09.4329, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingente la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È sospesa sino alla fine del periodo contingente 2016/2017 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).



## ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»  
 Periodo contingente 2016/2017  
 Domande presentate dal 1° al 7 luglio 2017

Numero d'ordine	Paese	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—
09.4318	Brasile	—
09.4319	Cuba	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—
09.4321	India	Sospese
09.4329	Brasile	Sospese
09.4330	Brasile	disponibile nel 2022/2023 e 2023/2024


«Zucchero Balcani»  
 Periodo contingente 2016/2017  
 Domande presentate dal 1° al 7 luglio 2017

Numero d'ordine	Paese	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—
09.4326	Serbia	—
09.4327	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	—

Disposizioni transitorie, «Zucchero di importazione eccezionale» e «Zucchero industriale»  
 Periodo contingente 2016/2017  
 Domande presentate dal 1° al 7 luglio 2017

Numero d'ordine	Tipo	Ulteriori domande
09.4367	Misure transitorie (Croazia)	—
09.4380	Importazione eccezionale	—
09.4390	Zucchero industriale	—

17CE2035



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1350 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 luglio 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle  
domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 nell'ambito dei contingenti  
tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio 2017, per il sottoperiodo dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



## ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.9.2017 al 30.11.2017 (in %)
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	—
— Nuovi importatori	09.4100	0,500834
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	—
— Nuovi importatori	09.4102	—

17CE2036



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1351 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 luglio 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (4) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



*Articolo 2*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO


## PARTE A

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg)
1	09.4211	0,274457	—
2	09.4212	74,158919	—
4 A	09.4214	0,337724	—
	09.4251	0,823047	—
	09.4252	1,363030	—
6 A	09.4216	0,271003	—
	09.4260	0,291179	—
7	09.4217	—	33 648 800
8	09.4218	—	6 957 600

## PARTE B

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg)
5 A	09.4215	0,466201	—
	09.4254	0,484732	—
	09.4255	1,757474	—
	09.4256	—	3 650 002

17CE2037



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1352 DELLA COMMISSIONE****del 18 aprile 2017**

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) <sup>(3)</sup>, cui l'Unione ha aderito nel 1978. Alcune di dette misure stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare le catture e le catture accessorie di talune specie a cui si dovrebbe applicare l'obbligo di sbarco.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione <sup>(4)</sup> prevede deroghe all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2015 per quanto riguarda le catture e le catture accessorie di capelin che devono essere rigettate a norma delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.
- (5) Al più tardi a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di sbarco si applicherà alle altre specie che definiscono le attività di pesca, comprese quelle catturate nella zona di regolamentazione della NAFO.

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).



- (6) A norma dell'articolo 5 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, alcuni stock catturati nella zona di regolamentazione della NAFO sono soggetti a limiti di cattura, a eccezione del gamberello boreale nella divisione NAFO 3M ove la gestione è effettuata con l'assegnazione dello sforzo di pesca.
- (7) L'articolo 6 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce limiti di detenzione a bordo di catture accessorie per gli stock soggetti a limiti di cattura o di sforzo quando tali stock sono prelevati come catture accessorie in altre attività di pesca. L'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, attuato dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, stabilisce che se è in vigore un divieto di pesca, le specie classificate come catture accessorie detenute a bordo non possono superare 1 250 kg o il 5 %, se questo valore è superiore.
- (8) Inoltre, l'articolo 14 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, attuato dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007, stabilisce che nessuna nave conserva a bordo pesci di taglia inferiore alla taglia minima applicabile e che tali pesci sono immediatamente rigettati in mare.
- (9) L'allegato I.A delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce una tabella recante i contingenti annuali per tutti gli stock della NAFO soggetti a limiti di cattura.
- (10) Il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 14 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce l'obbligo di rigetto in mare delle catture che superano i limiti di catture o di catture accessorie stabiliti. Per quanto riguarda le navi dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione NAFO, sono interessate le seguenti attività di pesca della NAFO: merluzzo bianco (nelle divisioni 2J3KL, 3M, 3NO), passera lingua di cane (nelle divisioni 3L e 3NO), passera canadese (nelle divisioni 3M e 3LNO), totano (nelle sottozone 3 e 4), limanda (nelle divisioni 3LNO), ippoglossio nero (nelle divisioni 3LMNO), razze (nelle divisioni 3LNO), scorfano (nelle divisioni 3LN, 3M, 3O e nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K), musdea americana (nelle divisioni 3NO) e gamberello boreale (nelle divisioni 3LNO). È necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si dovrebbe applicare l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali da parte dell'Unione e la certezza del diritto per i pescatori.
- (11) È opportuno rettificare la designazione della zona NAFO in cui è prevista l'applicazione delle misure stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/98, sostituendo il termine «zona della convenzione NAFO» con «zona di regolamentazione NAFO» in tale regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/98.
- (13) In considerazione dei termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) per “zona di regolamentazione NAFO” si intende la zona definita all'articolo I, paragrafo 2 della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (Convenzione NAFO).»;

b) il punto 2 è soppresso.

2) il capo III del regolamento (UE) 2015/98 è sostituito dal seguente:

«CAPO III

#### ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

#### Articolo 6

#### Calcolo dei limiti per le catture accessorie

1. I limiti delle catture accessorie di cui al presente regolamento si applicano agli stock (combinazione di specie e divisione) elencati nell'allegato I.A delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

2. Per ciascuno stock, il calcolo della percentuale di catture accessorie di cui al presente regolamento si basa sul rapporto tra le catture di tale stock detenute a bordo e il totale delle catture di tutti gli stock detenute a bordo.



3. I limiti e le percentuali di cui al presente regolamento si riferiscono al peso delle catture detenute a bordo al momento dell'ispezione e sono calcolati per divisione sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca. A titolo di deroga, il calcolo del livello di catture accessorie di pesci demersali non include le catture di gamberello boreale nel totale delle catture a bordo.

Articolo 6 bis

#### **Deroghe generali per la zona di regolamentazione NAFO**

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pesci catturati nella zona di regolamentazione NAFO al di là dei limiti stabiliti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione non sono conservati a bordo.

2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, che vieta di conservare a bordo catture accessorie al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, di specie per le quali il limite di cattura è fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione.

3. L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007, che impone di rigettare immediatamente in mare qualsiasi pesce di dimensioni inferiori alle taglie minime di cui all'allegato III di detto regolamento, si applica in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6 ter

#### **Merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 3NO**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nelle divisioni NAFO 3NO al di sopra di 1 000 kg o del 4 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.

Articolo 6 quater

#### **Passera canadese nelle divisioni NAFO 3LNO**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di passera canadese effettuate nelle divisioni NAFO 3LNO nella pesca diretta di limanda al di sopra del 15 % non sono conservate a bordo.

Articolo 6 quinquies

#### **Limanda nelle divisioni NAFO 3LNO**

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di limanda effettuate nelle divisioni NAFO 3LNO al di sopra di 2 500 kg o del 10 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.

2. Una volta raggiunto il limite di cattura per la limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, le catture accessorie di limanda al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.

Articolo 6 sexies


#### **Scorfano nella divisione NAFO 3M**

Sebbene la pesca diretta dello scorfano nella divisione NAFO 3M sia temporaneamente chiusa in quanto è stato raggiunto il 50 % del limite di cattura annuale, le catture accessorie di scorfano effettuate nella divisione NAFO 3M al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.»

Articolo 2

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**17CE2038**



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1353 DELLA COMMISSIONE****del 19 maggio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 100, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.
- (2) In vista dell'adesione all'Unione europea il 1° luglio 2013, la Croazia ha chiesto che il suo elenco nazionale di varietà di uve da vino riconosciute fosse inserito nell'elenco di varietà di uve da vino che contengono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini, che figurava nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> e che figura attualmente nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, la Commissione ha informato la Croazia che l'elenco nazionale di varietà non doveva essere approvato a livello dell'Unione e che ogni Stato membro decide in merito al proprio elenco. La Commissione ha inoltre comunicato alla Croazia che, conformemente alla prassi seguita in occasione di precedenti adesioni e segnatamente con il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione <sup>(5)</sup>, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, i nomi di varietà di uve da vino della Croazia sarebbero stati inseriti nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 dopo l'adesione. Sulla base di tali informazioni, la Croazia ha ritirato tale richiesta dalla sua posizione di negoziato.
- (3) L'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 753/2013 della Commissione <sup>(6)</sup> al fine di includere, in particolare, i nomi delle varietà di uve da vino tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta nell'Unione, in modo che possano continuare a figurare sull'etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Considerata la delicatezza della questione per la Slovenia, il nome della varietà di uve da vino «Teran», omonimo della denominazione di origine protetta slovena «Teran» (PDO-SI-A1581), non è stato incluso nel citato regolamento in attesa di una posizione negoziata tra la Croazia e la Slovenia.
- (4) La Croazia ha limitato ai vini recanti la denominazione di origine protetta «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) la sua richiesta di utilizzare il nome della varietà di uve da vino «Teran». Nonostante la limitazione territoriale dell'autorizzazione richiesta e gli sforzi profusi dalla Commissione, non è stato possibile giungere a una soluzione di compromesso tra la Croazia e la Slovenia.
- (5) In assenza di una soluzione negoziata, nonostante i tentativi della Commissione di conciliare le posizioni della Croazia e della Slovenia, e previa verifica delle informazioni di cui dispone la Commissione in merito alle pratiche di etichettatura esistenti per quanto riguarda la varietà di uve da vino «Teran», è opportuno inserire il nome di tale varietà nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 in relazione alla denominazione d'origine protetta «Hrvatska Istra».

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GUL 118 del 4.5.2002, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 60).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GUL 263 del 10.8.2004, pag. 11).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GUL 210 del 6.8.2013, pag. 21).



- (6) Tuttavia, tenuto conto delle riserve espresse dalla Slovenia in ragione dell'asserito rischio di indurre in errore i consumatori e al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti i produttori interessati e ottenere il sostegno degli Stati membri interessati, la Commissione ritiene opportuno precisare le condizioni alle quali il nome della varietà «Teran» può figurare sull'etichettatura dei prodotti recanti la denominazione d'origine citata, tenendo conto al riguardo delle condizioni che la Croazia stessa prevede di imporre ai suoi produttori.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009.
- (8) L'inclusione della Croazia nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda l'uso del nome della varietà di uve da vino «Teran» dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data dell'adesione di tale paese all'Unione, avvenuta il 1° luglio 2013, dal momento che la domanda della Croazia è stata presentata prima di tale data, che l'uso tradizionale del nome «Teran» come varietà di uve da vino per la commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato era la prassi vigente al momento dell'adesione e che l'adozione del presente regolamento è stata posticipata unicamente in attesa di una soluzione negoziata. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere una disposizione transitoria per i vini prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 è inserita la seguente riga 55:

«55	Teran (SI)	Teran	Croazia <sup>(3)</sup>
-----	------------	-------	------------------------

<sup>(3)</sup> Esclusivamente per la DOP «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652), a condizione che «Hrvatska Istra» e «Teran» appaiano nello stesso campo visivo e che il nome «Teran» sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per «Hrvatska Istra».

#### Articolo 2

I vini recanti la denominazione di origine protetta «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) prodotti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente alla legislazione applicabile possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, anche se non rispettano le condizioni di etichettatura di cui alla riga 55 della parte A dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009, aggiunta dall'articolo 1 del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE2039



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE****del 20 luglio 2017****che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 10, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE prevede che in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentano di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui esistono detti restrizioni o requisiti e che tali informazioni debbano essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione delle informazioni di cui al medesimo articolo.
- (3) Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni istituito a norma dell'articolo 45 della direttiva 2014/53/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.


*Articolo 2*

1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:

- a) un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o
- b) la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalle abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti.

2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GUL 153 del 22.5.2014, pag. 62.



*Articolo 3*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 9 agosto 2018.

Le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l'8 agosto 2017 e conformi al presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

**Pittogramma**

1. Il pittogramma figura sotto forma di tabella.
2. Il pittogramma include il segno seguente:




3. Il pittogramma menziona inoltre, sotto o accanto al segno di cui al paragrafo 2, le abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito all'allegato II, in cui esistono restrizioni applicabili alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso.
4. Il pittogramma e il suo contenuto possono variare (ad esempio possono essere di colori diversi, con forma vuota o piena, con linee di differente spessore) purché rimangano visibili e leggibili.
5. Esempi di pittogramma:



ES	LU	RO
CZ	FR	HU
SI	DK	HR

	BG	EE	BE
---	----	----	----




## ALLEGATO II

**Abbreviazioni**

Le abbreviazioni degli Stati membri sono le seguenti:

Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).

**17CE2040**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1355 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 luglio 2017**

**recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'undicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione <sup>(3)</sup> ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per l'undicesima gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la nona gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 18 luglio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



**DECISIONE (PESC) 2017/1356 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 18 luglio 2017**

**relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 21 febbraio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/321 <sup>(2)</sup> con la quale il contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Fabio GREGORI nuovo comandante della forza dell'UE quale successore del contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS a decorrere dal 27 luglio 2017.
- (4) Il 27 giugno 2017 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2017/321.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Il contrammiraglio Fabio GREGORI è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 27 luglio 2017.

*Articolo 2*

La decisione (PESC) 2017/321 è abrogata.

<sup>(1)</sup> GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/321 del comitato politico e di sicurezza, del 21 febbraio 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017) (GUL 47 del 24.2.2017, pag. 11).



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 27 luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

*Per il comitato politico e di sicurezza*  
*Il presidente*  
W. STEVENS

**17CE2042**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1357 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 luglio 2017**

**sulla pubblicazione, con una limitazione, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, relativa a requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili simili di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 3168]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),


visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, riguarda uno o più elementi degli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, si presume che l'apparecchio elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione e fabbricato in base a tale norma soddisfi i relativi obiettivi di sicurezza.
- (2) Germania e Norvegia hanno sollevato, rispettivamente nel giugno 2014 e nel luglio 2014, un'obiezione formale nei confronti della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili simili», modificata da ultimo dalla A13:2010.
- (3) Secondo l'obiezione formale della Germania e della Norvegia, la sezione 11 «Riscaldamento» della norma contempla disposizioni insufficienti riguardo ai limiti di temperatura delle superfici accessibili non funzionali. In particolare, la norma consente varie deroghe ai limiti di temperatura che consentono al fabbricante di raddoppiare o di non applicare i valori limite della temperatura a seconda della dimensione, della forma o della parte interessata della superficie dell'apparecchio e che impongono, al massimo, un avviso o un'etichetta di avvertimento. In proposito la sezione 7.1 della norma si limita a imporre un'avvertenza da applicare sulla superficie con la temperatura più alta tra le parti che superano i valori limite. I colori dell'etichetta di avvertimento possono essere diversi da quelli internazionali, il che può confondere gli utilizzatori. Inoltre, a causa dell'ambiguità delle prescrizioni di cui alla norma, essa può essere interpretata nel senso che consente di omettere la misurazione degli aumenti di temperatura in alcune parti di un determinato prodotto, comportamento che può portare al mancato rispetto o al raddoppio dei valori limite della temperatura applicabili secondo la norma per quanto riguarda l'intero prodotto. Di conseguenza il rischio di ustioni per le persone e gli animali domestici permane e la norma in quanto tale non conferisce presunzione di conformità a quanto disposto dalla direttiva 2014/35/CE.
- (4) Esaminata la norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, nel gruppo di lavoro della direttiva «Bassa tensione», che è un gruppo di esperti del settore con rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate, la Commissione e la maggior parte degli esperti degli Stati membri hanno accolto gli argomenti presentati da Germania e Norvegia. Si è perciò giunti alla conclusione che la norma non soddisfi gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di tale allegato.
- (5) Considerati gli aspetti di sicurezza che devono essere migliorati e in attesa di una appropriata revisione della norma, il riferimento della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* unitamente ad un'adeguata limitazione, in conseguenza della quale il richiamo alle parti specifiche della norma oggetto della restrizione non conferisce la presunzione di conformità,

<sup>(1)</sup> G.U. 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (G.U. 96 del 29.3.2014, pag. 357).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari», modificata da ultimo dalla A13:2010, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* con le limitazioni elencate in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

*Per la Commissione*  
Elżbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**Pubblicazione ai sensi della direttiva 2014/35/UE di titoli e riferimenti di una norma armonizzata europea**

Organismo europeo di normalizzazione	Riferimento e titolo della norma armonizzata
Cenelec <sup>(1)</sup>	EN 60335-2-9: 2003 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — Parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari, modificata da: EN 60335-2-9:2003/A1:2004 EN 60335-2-9:2003/A2:2006 EN 60335-2-9:2003/A12:2007 EN 60335-2-9:2003/A13:2010


Limitazione:

L'applicazione delle seguenti parti della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, non conferisce una presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di detto allegato:

- sezione 11, tabella Z101, nota b,
- le parti della sezione 7.1 che fanno riferimento alla tabella Z101, nota b,
- le parti della sezione 11.Z10x che fanno riferimento alle aperture di aerazione.

<sup>(1)</sup> Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgio. Tel. + 32 25196871; fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>).

17CE2043



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1358 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2017

relativa all'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 hanno sottolineato l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- (2) La presenza di norme è essenziale per la competitività europea e costituisce un elemento cruciale per l'innovazione e il progresso. La Commissione ne ha sottolineato la pertinenza nel contesto delle recenti iniziative per il completamento del mercato unico <sup>(2)</sup> e del mercato unico digitale <sup>(3)</sup> in cui il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nell'ambito della creazione di un'economia digitale europea è rafforzato tramite l'adozione della comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale <sup>(4)</sup>, la quale definisce un approccio strategico e politico globale alla normazione per le tecnologie TIC prioritarie che sono fondamentali per il completamento del mercato unico digitale.
- (3) Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità delle reti e dei sistemi. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» <sup>(5)</sup> riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate elaborate da organizzazioni diverse dalle organizzazioni di normazione europee, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare l'intera gamma delle specifiche tecniche delle TIC nell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza delle pubbliche amministrazioni da un unico fornitore, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.
- (5) Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura, imparzialità e consenso riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.


<sup>(1)</sup> GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» [COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015].

<sup>(3)</sup> Comunicazione sulla strategia per il mercato unico digitale in Europa [COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015] e comunicazione sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale [COM(2017) 228 final del 10 maggio 2017].

<sup>(4)</sup> COM(2016) 176 final del 19 aprile 2016.

<sup>(5)</sup> COM (2011) 311 def. del 1° giugno 2011.



- (6) La decisione di identificare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione 2011/C 349/04 della Commissione <sup>(1)</sup>, integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (7) La piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato e ha espresso un parere positivo sull'identificazione delle seguenti specifiche tecniche ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici: «Simple Knowledge Organization System» (di seguito «SKOS») e «Resource Description Framework» 1.0 e 1.1 (di seguito «RDF 1.0 & 1.1»), elaborate dal World Wide Web Consortium (W3C); «Service Metadata Publisher 1.0» (di seguito «SMP 1.0»), elaborata dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate (OASIS); «MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2», RFC 4130 (di seguito «AS2») e «the Internationalized Resource Identifiers» RFC 3987 (di seguito «IRIs»), elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e le specifiche tecniche «Data Foundation & Terminology Model», «PID Information Types API», «Data Type Registries Model» e «Practical Policies Recommendations», elaborate dalla Research Data Alliance (RDA). La valutazione e il parere della piattaforma sono stati successivamente sottoposti per consultazione a esperti del settore che hanno confermato il parere positivo sulla loro identificazione.
- (8) La specifica tecnica «SKOS», elaborata dal W3C, mette i sistemi non formali di organizzazione della conoscenza a disposizione del pubblico online in forma strutturata, al fine di organizzare e rendere accessibile il know-how sul significato e sulla coesione dei termini sottostanti. Il modello di dati di «SKOS» fornisce un percorso standard a basso costo per far migrare i sistemi di organizzazione della conoscenza esistenti verso il web semantico. «SKOS» fornisce anche un linguaggio semplice e intuitivo per sviluppare e condividere nuovi sistemi di organizzazione della conoscenza e può essere utilizzato in modo autonomo o insieme a linguaggi formali per la rappresentazione della conoscenza, come OWL (Web Ontology Language).
- (9) La specifica tecnica «RDF 1.0», anch'essa elaborata dal W3C, è un modello standard per lo scambio di dati sul web. Presenta caratteristiche che facilitano la fusione dei dati anche se gli schemi sottostanti differiscono e supporta specificamente l'evoluzione di schemi nel tempo senza richiedere la modifica di tutti i *data consumer* (consumatori di dati). «RDF 1.1», un'evoluzione retrocompatibile di «RDF 1.0», utilizza identificatori internazionalizzati, perfeziona l'uso di tipi di dati e di tag di linguaggio sui letterali e presenta una serie di nuovi formati di serializzazione.
- (10) La specifica tecnica «SMP 1.0», elaborata da OASIS, definisce un protocollo per la pubblicazione di metadati di servizio all'interno di una rete «a quattro angoli» (4-corner network), in cui le entità scambiano documenti aziendali attraverso servizi di gateway intermedi (talvolta denominati «punti di accesso»). Per riuscire a inviare un documento aziendale in una rete «a quattro angoli», un'entità deve essere in grado di scoprire i metadati critici relativi al destinatario (endpoint) del documento in questione, come i tipi di documenti che l'endpoint è in grado di ricevere e i metodi di trasporto supportati. Il destinatario mette a disposizione questi metadati alle altre entità nella rete attraverso un servizio di Service Metadata Publisher. La specifica descrive gli scambi di richiesta/risposta tra un Service Metadata Publisher e un client che intende scoprire le informazioni relative all'endpoint.
- (11) La specifica tecnica «AS2», elaborata dall'IETF, è uno dei metodi più diffusi per trasmettere in modo sicuro e affidabile dati aziendali strutturati su Internet. Essa richiede essenzialmente due computer (client e server) collegati punto a punto tramite il web. AS2 crea una sorta di «busta» per i dati aziendali strutturati, che permette di inviarli in modo sicuro — mediante certificati digitali e tecniche di crittografia — via Internet. AS2 è utilizzata in diversi Stati membri dalla pubblica amministrazione e da organizzazioni del settore pubblico e privato, sia per casi d'uso specifici che per l'implementazione di infrastrutture generali per il trasferimento sicuro di messaggi e documenti aziendali.
- (12) La specifica tecnica «IRIs», elaborata dall'IETF, è un elemento di protocollo che amplia lo schema URI (Uniform Resource Identifier), basato sul set di caratteri ASCII, supportando un set molto più ampio di caratteri che sono utilizzati negli alfabeti a base latina dell'UE contenenti lettere che non fanno parte del set ASCII o che utilizzano un'altra grafia (greco, bulgaro).
- (13) La Research Data Alliance (RDA) è un'organizzazione internazionale che si concentra sullo sviluppo di infrastrutture, attività comunitarie e raccomandazioni intese a ridurre gli ostacoli alla condivisione e allo scambio di dati, nonché sull'accelerazione dell'innovazione basata sui dati a livello mondiale. Sono state identificate quattro specifiche tecniche elaborate dall'RDA: «RDA Data Foundation & Terminology Model» è un modello centrale, un vocabolario di base e uno strumento di ricerca di terminologia fondamentale inteso a garantire che

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/C 349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).



i ricercatori utilizzino una terminologia comune nel fare riferimento ai dati; «RDA PID Information Types API — Persistent Identifier Type Registry» è un modello concettuale che permette di strutturare informazioni tipizzate per meglio identificare i PID e che offre un'interfaccia comune per l'accesso a tali informazioni; «RDA Data Type Registries Model» è un modello e un registro di tipi di dati («MIME-types» per dati) che aiuta gli strumenti a interpretare, visualizzare e trattare i dati; infine «RDA Practical Policies recommendations» è un insieme di regole (policy) automatizzate intese a rafforzare la fiducia e l'interoperabilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le specifiche tecniche elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

**World Wide Web Consortium (W3C) <sup>(1)</sup>**

N.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	Simple Knowledge Organisation System (SKOS)
2	Resource Description Framework 1.0 and 1.1 (RDF 1.0 & 1.1)

<sup>(1)</sup> <http://www.w3.org/>

**OASIS (Advancing open standards for the information society) <sup>(1)</sup>**

N.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	Service Metadata Publisher 1.0 (SMP 1.0)

<sup>(1)</sup> <http://www.oasis-open.org/>

**Internet Engineering Task Force (IETF) <sup>(1)</sup>**

N.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2, RFC 4130 (AS2)
2	Internationalized Resource Identifiers, RFC 3987 (IRIs)

<sup>(1)</sup> <http://www.ietf.org/>

**Research Data Alliance (RDA) <sup>(1)</sup>**

N.	Titolo della specifica tecnica delle TIC
1	TS1 Data Foundation & Terminology Model
2	TS2 PID Information Types API- Persistent Identifier Type Registry
3	TS3 Data Type Registries Model
4	TS4 Practical Policies recommendations

<sup>(1)</sup> <https://rd-alliance.org/>

17CE2044



**DECISIONE (UE) 2017/1359 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 18 maggio 2017**

**che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull'attuazione di un programma di acquisto per il settore societario (BCE/2017/13)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) <sup>(1)</sup>, ha istituito un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite [*third covered bond purchase programme* (CBPP3)], al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, il CSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.
- (2) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (3) Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli strumenti di debito emessi da enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica**

1. Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), la lettera j) del punto 1 è sostituita dalla seguente:


- «j) non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (i) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (ii) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario (\*), incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (\*\*).

(\*) Un elenco degli enti per la gestione o il disinvestimento delle attività rilevanti ai fini del CSPP è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

(\*\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(\*\*\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).



2. Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), la lettera k) del punto 1 è soppressa.

*Articolo 2*


**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

17CE2045



**DECISIONE (UE) 2017/1360 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 18 maggio 2017**

**che modifica la decisione BCE/2014/40 sull'attuazione del terzo programma di acquisto di  
obbligazioni garantite (BCE/2017/14)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2014/40 <sup>(1)</sup>, ha avviato il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (third covered bond purchase programme, CBPP3). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.
- (2) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (3) Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli emittenti di obbligazioni garantite che siano enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/40 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica**

Nell'articolo 2 dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 8:

«8. L'emittente delle obbligazioni garantite non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (\*\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(\*\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).».

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).



*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.


Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

**17CE2046**



**DECISIONE (UE) 2017/1361 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 18 maggio 2017**

**che modifica la decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione del programma di acquisto di titoli garantiti  
da attività (BCE/2017/15)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) <sup>(1)</sup>, ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, l'ABSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.
- (2) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (3) Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) originati da enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica**


Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) è aggiunto il seguente punto 11:

«11) L'ente che ha originato o istituito l'ABS non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup> o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio <sup>(\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

<sup>(\*\*)</sup> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).».

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).



*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

**17CE2047**



**INDIRIZZO (UE) 2017/1362 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 18 maggio 2017**

**che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica  
monetaria dell'Eurosistema (BCE/2017/12)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli «enti di liquidazione» nel contesto del quadro relativo alle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema, per assicurare il loro trattamento uniforme nell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. In particolare, il Consiglio direttivo ha ritenuto appropriato non consentire agli «enti di liquidazione», come definiti nel presente indirizzo, di accedere alle operazioni di politica monetaria, poiché il loro scopo principale non è coerente con l'attività ordinaria degli enti creditizi, che partecipano regolarmente alle operazioni di politica monetaria.
- (3) Per ragioni di trasparenza e chiarezza giuridica, la decisione del Consiglio direttivo del 22 marzo 2017 dovrebbe essere traspunta senza indugio in un atto giuridico vincolante a integrazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup>.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*


**Modifiche**

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2 è inserito il punto 99 *bis* seguente:

«99 *bis* per «ente di liquidazione» si intende un ente, di proprietà pubblica o privata, (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (G.U.L. 91 del 2.4.2015, pag. 3).



forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (\*\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(\*\*) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190);

2) nell'articolo 55 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Un ente di liquidazione non è idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema a meno che non sia stato accettato come controparte idonea a partecipare alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema entro il 22 marzo 2017. In tal caso mantiene l'idoneità fino al 31 dicembre 2021, con accesso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui al punto 31) dell'articolo 2 limitato al livello medio del suo ricorso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema nel corso dei 12 mesi precedenti al 22 marzo 2017, con la possibilità, se del caso, di computare e applicare congiuntamente tale limite a una serie di enti di liquidazione appartenenti allo stesso gruppo. Successivamente, tale ente di liquidazione non è più idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.»

3) nell'articolo 158 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3.bis. Con riferimento agli enti di liquidazione ritenuti non idonei ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 5, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un ente di liquidazione non idoneo.»

#### Articolo 2

##### Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 21 luglio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 19 giugno 2017.

#### Articolo 3

##### Destinatari


Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



**DECISIONE (UE) 2017/1363 DEL CONSIGLIO****del 17 luglio 2017**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») 1994, nel quadro dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea.
- (4) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo <sup>(1)</sup>.

<sup>1)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. TAMM

**17CE2049**



## DECISIONE (UE) 2017/1364 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra <sup>(1)</sup> (l'accordo) è stato firmato il 27 giugno 2014.
- (2) L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e una parte del diritto internazionale sia effettuato nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo.
- (3) L'allegato XXVI dell'accordo specifica che il ravvicinamento con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup> debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1º maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (5) In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza,
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova (il «consiglio di associazione») dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di associazione possono convenire correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui al paragrafo 1 senza ulteriori decisioni del consiglio.

<sup>(1)</sup> GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).




*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
T. TAMM



PROGETTO

**DI DECISIONE N. .../2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA****del ... 2017****con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra <sup>(1)</sup> (l'accordo) è stato firmato il 27 giugno 2014,
- (2) L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e una parte del diritto internazionale sia effettuato nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo,
- (3) L'allegato XXVI dell'accordo dispone che il ravvicinamento con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup> debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1º maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,
- (5) In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XXVI dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a..., il ...

*Per il consiglio di associazione  
Il presidente*

---

<sup>(1)</sup> GUL 260 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).




## ALLEGATO

La prima sezione dell'allegato XXVI è modificata come segue:

Il riferimento «regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario» è sostituito dal riferimento «regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione».

**17CE2050**



**DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO  
SOSTENIBILE UE-GEORGIA**

**del 18 novembre 2015**

**che adotta il proprio regolamento interno [2017/1365]**

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 240 dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 18 novembre 2015

*Il presidente*

Lali GOGOBERIDZE

*Capo del Dipartimento per l'analisi e politica economica, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia — Presidente e rappresentante della Georgia*

*I segretari*


Irakli TSIKORIDZE

*Esperto principale del Dipartimento per il commercio estero e le relazioni economiche internazionali, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia*

Daniel KRAMER

*Responsabile delle politiche dell'Unità D1 — Commercio e sviluppo sostenibile, sistema di preferenze generalizzate, Direzione generale del Commercio, Commissione europea*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
UE-GEORGIA***Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità dell'articolo 240 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo»), assiste il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo («il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»») nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni indicate al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 2.
5. Il termine «le parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione fornita all'articolo 428 dell'accordo.

*Articolo 2***Disposizioni specifiche**

1. Salvo disposizioni diverse del presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del Comitato di associazione UE-Georgia.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al Comitato di associazione o al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.


*Articolo 3***Riunioni**

Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

*Articolo 4***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile in conformità dell'articolo 240 dell'accordo.

17CE2051



**DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO  
SOSTENIBILE UE-GEORGIA**

**del 18 novembre 2015**

**che istituisce l'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile [2017/1366]**

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra <sup>(1)</sup> («l'accordo»), in particolare l'articolo 243,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 243, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile ai fini dell'articolo 243 dell'accordo è stabilito come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 18 novembre 2015

*Il presidente*

Lali GOGOBERIDZE

*Capo del Dipartimento per l'analisi e politica economica, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia — Presidente e rappresentante della Georgia*

*I segretari*


Irakli TSIKORIDZE

*Esperto principale del Dipartimento per il commercio estero e le relazioni economiche internazionali, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia*

Daniel KRAMER

*Responsabile delle politiche dell'Unità D1 — Commercio e sviluppo sostenibile, sistema di preferenze generalizzate, Direzione generale del Commercio, Commissione europea*

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



## ALLEGATO

## ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

**I. Esperti proposti dalla Georgia**

1. Nata STURUA
2. David KIKODZE
3. Marina SHVANGIRADZE
4. Ilia OSEPASHVILI
5. Roin MIGRIAULI


**II. Esperti proposti dall'UE**

1. Eddy LAURIJSSSEN
2. Jorge CARDONA
3. Karin LUKAS
4. Hélène RUIZ FABRI
5. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
6. Geert VAN CALSTER

**III. Presidenti**

1. Jill MURRAY (Australia)
2. Janice BELLACE (USA)
3. Ross WILSON (Nuova Zelanda)
4. Arthur APPLETON (USA)
5. Nathalie BERNASCONI (Svizzera)

17CE2052



**DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE  
NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE****del 16 maggio 2017****relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle  
norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367]**

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione») stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (2) Il 12 settembre 2016 l'Ucraina ha presentato una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (3) L'Ucraina ha sottoscritto un accordo di libero scambio con diverse parti contraenti della convenzione e pertanto soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto sia tenuto ad adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

*Per il comitato misto**Il presidente*

Péter KOVÁCS

---

<sup>(1)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1º luglio 2014)

Pagina 26, articolo 14:

anziché: **«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende**

agricole connessi alla produzione agricola primaria 1.

Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.

L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»

leggasi: **«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria**

1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.

2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»

[...].

**17CE2055**

**Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 9 giugno 2017)

Pagina 145, formula finale:

anziché: «Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH»

leggasi: «Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON».

**17CE2054**

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-074) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 2 1 \*

€ 10,00

